


Sistema Istruzione e Formazione 2012 - 2013



Istruzione e Formazione in Italia: una visione di insieme

- 1. Sistema educativo di Istruzione e Formazione**
 - Competenze dello Stato e delle Regioni in materia di Istruzione e Formazione
 - Il sistema educativo di Istruzione e Formazione

- 2. Istruzione superiore universitaria e non universitaria**
 - Istruzione Superiore universitaria
 - Istruzione Superiore non universitaria

- 3. Diritto - dovere all'Istruzione e Formazione e obbligo di istruzione**
 - Istruzione inferiore obbligatoria e gratuita: durata 8 anni
 - Diritto - dovere all'Istruzione e Formazione: durata 12 anni
 - Obbligo di istruzione: durata 10 anni
 - Obbligo di istruzione nell'istituto dell'apprendistato
 - Recupero del titolo conclusivo del primo ciclo
 - Responsabilità relative all'obbligo di istruzione
 - Istruzione dei minori stranieri in Italia
 - Integrazione degli alunni diversamente abili
 - Alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)

- 4. Scuole statali, scuole paritarie, istituzioni formative accreditate**
 - Scuole statali e a carattere statale
 - Scuole paritarie
 - Istituzioni formative

1. Sistema educativo di Istruzione e Formazione

Competenze dello Stato e delle Regioni in materia di Istruzione e Formazione

Stato e Regioni concorrono, ciascuno con proprie competenze, alla realizzazione del Sistema educativo di Istruzione e Formazione².

La potestà legislativa, *esclusiva e concorrente*, nella nuova scrittura dell'art. 117 Cost., è attribuita sia allo Stato che alle Regioni.

Con riferimento all'*Istruzione*, lo **Stato** ha una potestà legislativa esclusiva su queste materie:

- la «determinazione dei *principi fondamentali*» della Repubblica (art. 117 Cost., 3° comma); i principi fondamentali, di natura organizzativa, sono espressi attraverso una legislazione di cornice che delimita i confini della materia di competenza delle Regioni e ne orienta l'azione;
- la definizione delle «norme generali sull'istruzione» (art. 117 Cost., 2° comma, lett. n, e art. 33, 2° comma) costitutive della «architettura del sistema scolastico»;
- la determinazione dei *livelli essenziali delle prestazioni* concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117 Cost. 2° comma, lett. m); sono le prestazioni di base, e quindi adeguate, al di sotto delle quali il diritto stesso, civile o sociale, cui si riferiscono, risulta violato.

Sulle materie di legislazione esclusiva lo Stato ha anche potere di disciplina regolamentare (art. 117 Cost., 6° comma) il cui esercizio, tuttavia, può essere efficacemente delegato alle Regioni; le **Regioni** hanno *competenza legislativa esclusiva residuale* nei seguenti ambiti:

- sistema della «*Istruzione e Formazione Professionale*» (art. 117 Cost., 3° comma), nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni fissati dallo Stato;
- «*ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato*» (art. 117 Cost., 4° comma).

Il riparto dei poteri legislativi in materia di istruzione tra Stato e Regioni disposto dall'art. 117 Cost., ha configurato un **nuovo ordinamento scolastico** comprensivo di due sistemi tra loro correlati:

- *l'istruzione*
- *l'Istruzione e Formazione Professionale*.

Il legislatore ordinario ha interpretato l'art. 117 Cost. con la **Legge delega n. 53/2003** relativa, appunto, alla «*definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale*».

La norma ha disegnato il nuovo ordinamento scolastico denominandolo «**sistema educativo di istruzione e di formazione**» (L. n. 53/2003, art. 1, 1° comma, lett. d), ispirato ai principi della crescita e valorizzazione della persona, della «for-

² L. n. 59/1997 e Legge cost. n. 3/2011.

mazione spirituale e morale», della promozione dell'apprendimento in tutto l'arco della vita, dello sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea (art. 1 e 2, L. n. 53/2003).

Il sistema educativo di Istruzione e Formazione

Il sistema educativo di istruzione e formazione si articola nella **scuola dell'infanzia**, in un **primo ciclo** che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un **secondo ciclo** che comprende il (sotto)sistema dell'Istruzione Secondaria Superiore e il (sotto)sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale" (Legge 53/03 e successiva legislazione).

Scuola dell'infanzia

Il primo gradino è costituito dalla *scuola dell'infanzia* che accoglie, di norma, bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre.

- *Sezioni primavera*

Dal 2007 sono stati avviati anche servizi denominati "*Sezioni primavera*".

Primo ciclo

- *Scuola primaria*

La scuola dell'obbligo inizia con la scuola primaria.

Si iscrivono ragazzi italiani e stranieri che hanno compiuto sei anni di età entro il 31 dicembre.

La scuola primaria dura cinque anni; la "valutazione finale" sostituisce l'esame di licenza elementare che era previsto al termine di questo percorso scolastico.

- *Scuola secondaria di primo grado*

La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano concluso il percorso della scuola primaria.

Il percorso scolastico dura tre anni e prevede, al termine, l'esame di Stato, il primo che i ragazzi si trovano ad affrontare; il suo superamento costituisce titolo per accedere al secondo ciclo.

Secondo ciclo

Il secondo ciclo comprende il (sotto)sistema dell'*Istruzione Secondaria Superiore* e il (sotto)sistema dell'*Istruzione e Formazione Professionale*.

- *Istruzione Secondaria Superiore*

Il (sotto)sistema dell'Istruzione Secondaria Superiore, comunemente denominata anche scuola superiore, ha una durata di cinque anni, è ripartito in Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali e si conclude con l'esame di Stato.

- *Istruzione e Formazione Professionale*

Il (sotto)sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale, espresso anche nella sigla IeFP, prevede percorsi formativi di durata triennale e quadriennale che si concludono con un esame che rilascia una qualifica o un diploma professionale.

Una analoga opportunità formativa è prevista nell'istituto dell'**apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale.

Dopo il 4° anno sono attive, in alcune Regioni, altre possibilità sperimentali, tra le quali un anno che porta all'esame di Stato.

2. Istruzione superiore universitaria e non universitaria

Istruzione Superiore universitaria

Il diploma di Istruzione Secondaria Superiore costituisce titolo per l'accesso all'*Istruzione superiore universitaria*, agli *Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica*, alle scuole superiori per *Mediatori linguistici*.

Istruzione Superiore non universitaria

Il diploma di Istruzione Secondaria Superiore costituisce titolo per l'accesso a percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (**ITS**) e finalizzati al conseguimento di un diploma di *tecnico superiore*.

Il diploma di Istruzione Secondaria Superiore o di un diploma professionale di tecnico (D. Lgs. 226/05, art. 20, 1° comma, lettera c) nonché l'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali permettono l'accesso ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (**IFTS**), progettati e gestiti da soggetti associati e finalizzati a conseguire un *certificato di specializzazione tecnica superiore*.

I giovani in età tra i 18 (17 anni per coloro che sono in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni possono accedere alla formazione prevista nell'istituto dell'*Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e in quello dell'alta formazione e di ricerca* (art. 4 e 5 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167).

3. Diritto-dovere all'Istruzione e Formazione e obbligo di istruzione

Come sarà descritto nel box *“Istruzione obbligatoria in Europa”*, i vari Paesi dell'Unione europea hanno modalità diverse per organizzare l'istruzione obbligatoria. In questa scheda si presenta l'istruzione obbligatoria in Italia.

Istruzione inferiore obbligatoria e gratuita: durata 8 anni

In Italia, la norma base sull'obbligo di istruzione è contenuta nell'art. 34, 2° comma, della Costituzione: *«L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita»*. Successivi interventi ne hanno ampliato la durata.

Diritto - dovere all'istruzione e formazione: durata 12 anni

Il diritto - dovere all'istruzione e formazione è stato introdotto nell'ordinamento dalla legge 53/03, la c.d. Legge Moratti (art. 2, 1° comma, lett. c) e dai successivi Decreti legislativi (76/05 e 226/05). Con l'introduzione del diritto - dovere è di fatto superata la «cesura che ha sempre caratterizzato il nostro sistema tra l'istruzione scolastica, a vocazione e caratterizzazione culturale ed educativa, e la formazione professionale, finalizzata invece all'apprendimento di tecniche lavorative in funzione dell'inserimento o della riqualificazione del lavoratore nel mondo produttivo»³.

“È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m della Costituzione (...). La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato” (L. 53/2003, art. 2, 1° comma, lettera c).

Obbligo di istruzione: durata 10 anni⁴

L'obbligo di istruzione, introdotto dalla L. 296 del 27 dicembre 2006, è collocato all'interno del diritto-dovere all'Istruzione e alla Formazione; non ha carattere, quindi, di terminalità e non è caratterizzato da un proprio ordinamento, ma è un passaggio obbligato e funzionale per l'attuazione del diritto - dovere all'istruzione e alla formazione. L'obbligo di istruzione si assolve, quindi, frequentando le scuole del sistema pubblico – scuola primaria, scuola secondaria di I grado e primo biennio di scuola secondaria di II grado – o anche frequentando i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale:

³ MELONI G., *Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione*, «Quaderni costituzionali», 2, 2003, p. 378.

⁴ È prevista anche l'istruzione parentale. In questo caso i genitori possono provvedere, privatamente o direttamente, all'istruzione dei ragazzi in obbligo. Il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità. La materia è disciplinata dal D. Lgs. n. 297/94 (articoli 111 e 112). Va tenuta presente anche la nota n. 781 del 4 febbraio 2011 la quale stabilisce che l'istruzione parentale può essere effettuata fino al 16 anno di età.

“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età” (L. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, c. 622).

L’obbligo di istruzione “si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo” (L. 133/2008, art. 64, comma 4 bis).

“Dall’anno scolastico e formativo 2011/2012 i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale sono a regime” (C.S.R. 26 luglio 2011).

Obbligo di istruzione nell’istituto dell’apprendistato

L’articolo 3, comma 1, del D. L. n. 167 del 14 settembre 2011 prevede che i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età possono assolvere l’obbligo di istruzione anche *tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale*. Le modalità sono definite da istruzioni date dal MIUR di concerto con il MLPS.

Recupero del titolo conclusivo del primo ciclo

Gli studenti che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possono conseguire tale titolo nei *Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti*⁵.

Responsabilità relative all’obbligo di istruzione

Sono responsabili dell’attuazione dell’obbligo di istruzione:

- i *Genitori*: ad essi competono le scelte tra le diverse tipologie di offerta scolastica e formativa⁶;
- le *Istituzioni scolastiche e formative*: è loro impegno adottare strategie efficaci per il raggiungimento degli adeguati livelli di apprendimento previsti dalla normativa;
- i *soggetti* che assumono con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, i giovani tenuti all’assolvimento del diritto - dovere all’istruzione e alla formazione nonché il *tutore aziendale* e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro;
- l’*Amministrazione*: ad essa è affidato il compito di stabilire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- le *Regioni e gli Enti locali*: ad essi spetta assicurare le condizioni più idonee

⁵ Lo prevede il Regolamento recante “*Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 2012 (comma 2, articolo 3).

⁶ I responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione sono i genitori dei minori, o gli esercenti la potestà parentale; in particolare fanno legalmente le veci dei genitori coloro che sono investiti di poteri tutelari sui minori con provvedimento dell’autorità giudiziaria: il tutore, l’affidatario e l’adottante.

per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascuno alunno, di avviare, in modo contestuale a quelle scolastiche, le attività formative proprie del (sotto)sistema di leFP e di garantire i supporti strutturali e le dotazioni necessarie allo svolgimento dell'attività didattica e formativa.

Istruzione dei minori stranieri in Italia

Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, «*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*», contiene norme riguardanti l'istruzione dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ed agli apolidi. In particolare, tali norme prevedono che:

- i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo di istruzione; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica;
- l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana;
- la comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni;
- costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

Il D.P.R. n. 394 del 31-8-1999, che reca disposizioni attuative del T.U. n. 286/1998, stabilisce norme relative all'iscrizione scolastica di minori stranieri presenti sul territorio nazionale, i quali hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Essendo soggetti all'obbligo di istruzione secondo le disposizioni vigenti in materia (ed essendo, ora, titolari del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell'art.1, comma 6, del D.Lgs. n. 76/2005), l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani; può, inoltre, essere richiesta in qualunque momento dell'anno scolastico.

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva e vengono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti stabilisca l'iscrizione in una classe diversa, in base all'ordinamento di studi del Paese di provenienza e all'accertamento di competenze e abilità. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso, come i

minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. Si ritiene utile richiamare, infine, la circolare ministeriale n. 24 dell'1.3.2006 che ha per oggetto «Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri». Il documento offre un completo quadro della normativa in materia, interessanti e dettagliate indicazioni operative e una utile nota per gli approfondimenti.

Integrazione degli alunni diversamente abili

I principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone in situazione di handicap sono contenuti nella legge – quadro 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti in situazione di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno gli alunni che presentano una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.

La sentenza 80/2010 della Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 24/09/2007, n. 244 nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno.

Ci sono stati anche interventi successivi quali il DPR 81/09 (Regolamento sulla rete scolastica) che ripristina il limite massimo di venti alunni nelle classi che accolgono alunni con disabilità e il Decreto Sviluppo (Legge 111/11) che disciplina le Commissioni mediche.

La valutazione degli alunni in situazione di handicap ha normative specifiche: il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, in particolare l'articolo 9 - Valutazione degli alunni con disabilità e l'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, in particolare l'art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap.

Alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)

La legge 170/2010, "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" riconosce e detta disposizioni in favore degli alunni affetti da dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Uno specifico Accordo Stato - Regioni stabilisce i criteri per il rilascio delle diagnosi DSA da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'art. 7 della Legge 170/2010, il MIUR, con il D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, ha emanato le disposizioni attuative, relativamente alla individuazione di alunni e studenti con DSA e alle necessarie misure educativo-didattiche e le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA. Il decreto individua inoltre le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici e le misure educative e didattiche di supporto. Al Decreto sono allegati le relative Linee guida indirizzate alle scuole, alle Direzioni Scolastiche Regionali e agli atenei.

4. Scuole statali, scuole paritarie, istituzioni formative accreditate

Nel sistema di Istruzione e Formazione italiano agiscono più soggetti.

Scuole statali e a carattere statale

Lo Stato agisce attraverso le scuole statali e a carattere statale (con quest'ultima definizione si indicano le scuole non statali pubbliche di Aosta, Bolzano e Trento dalla primaria in poi).

In Italia le scuole statali sono prevalenti nella scuola primaria e secondaria (rappresentano il 93% del totale nella scuola primaria, il 96% nella scuola secondaria di 1° grado e il 95% negli istituti scolastici della Scuola Secondaria di 2° grado)⁷.

Scuole paritarie

“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e dagli enti locali” (Legge 10 Marzo 2000, n. 62).

Tra le scuole non statali vi sono le *scuole paritarie*, private o pubbliche a seconda della natura dell’Ente gestore. Si tratta di scuole non statali che hanno conseguito la “*parità*” conformandosi agli ordinamenti scolastici vigenti; l’Ufficio Scolastico Regionale (precedentemente il Ministero), su richiesta della scuola, accerta il possesso dei requisiti di qualità ed efficacia previsti dalla legge 62/2000 ed emette il provvedimento di riconoscimento della parità che permette alla scuola di rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Esistono anche *scuole non paritarie* (scuole iscritte in un apposito albo regionale, ai sensi del D.M. 263/2007), ma rappresentano solo lo 0,4% delle scuole italiane e sono concentrate prevalentemente nel settore dell’infanzia⁸.

Altre istituzioni scolastiche con particolari caratteristiche

Oltre alle scuole richiamate sopra vi sono alcune scuole “con differenziazione didattica” che adottano, previa autorizzazione o riconoscimento ministeriale, metodi particolari. È il caso delle scuole con metodo Montessori. Ci sono anche convitti e educandati presso i quali, oltre al servizio convittuale, funzionano scuole pubbliche, scuole straniere (svizzera, tedesca, francese, ecc.), la scuola europea di Parma, scuole ebraiche e scuole con norme specifiche che tutelano l’insegnamento delle lingue minoritarie.

⁷ Tuttoscuola, *La nuova scuola spiegata ai genitori. Dalla scuola dell’infanzia alle superiori*, 5 febbraio 2010, p. 11.

⁸ MIUR, *La scuola in cifre 2009-2010*, stampa settembre 2011, p. 14.

Istituzioni formative

Le istituzioni formative (o Centri di Formazione Professionale), per svolgere attività di formazione professionale, devono essere accreditate.

“L’Accreditamento è l’atto con cui l’amministrazione pubblica riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione e orientamento, finanziati con risorse pubbliche” (D.M. 166/2001 e normativa successiva).

Le Regioni rilasciano l’accreditamento ai soggetti che fanno domanda di svolgere attività di orientamento o di Formazione Professionale, purché in possesso di specifici requisiti.

I soggetti che svolgono i percorsi formativi triennali che concorrono all’assolvimento dell’obbligo di istruzione devono essere in possesso di ulteriori requisiti, oltre a quelli regionali, definiti da uno specifico provvedimento nazionale (D.I. 29 novembre 2007).

La normativa vigente chiama *“istituzioni formative”* quelle *strutture formative accreditate dalle Regioni per il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ivi compreso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione* (C.U. del 16.12.2010).

Nell’espressione *“istituzioni formative”* sono compresi i Centri di Formazione Professionale (CFP) che sono, secondo la definizione più affermata⁹, *“sedi operative, in convenzione o in gestione diretta da parte delle Regioni, dotate di risorse umane e strutturali, che erogano servizi formativi e non formativi finalizzati sia al conseguimento di una qualifica professionale, da parte di giovani e adulti, sia ad attività di consulenza a soggetti terzi (scuole, territorio, imprese). In particolare i servizi forniti sono relativi a: analisi del contesto di impresa, sportelli informativi, inserimento dei disabili, incontro domanda/offerta, elaborazione di dati relativi al mercato del lavoro”* (Glossario multimediale ISFOL).

⁹ Oltre all’espressione *“Centro di Formazione Professionale”* si sono usate e si usano ancora – con minor diffusione – espressioni quali *Centro di servizi formativi, Agenzie formative, Strutture formative*.

Box n.1: Scuola libera in Italia e nel mondo

(PRELLEZO J.M. - MALIZIA G. - NANNI C., *Dizionario di scienze dell'educazione*, 2° ed., LAS 2008).

La terminologia più diffusa distingue tra *scuola privata* e *pubblica* secondo che sia istituita da privati, singoli o istituzioni, o dal potere pubblico, mentre alcuni parlano di *scuola statale* e *non*, ma ambedue le definizioni non sembrano del tutto adeguate perché nel primo caso l'appellativo di pubbliche non può essere negato a scuole che, pur nate dall'iniziativa privata, offrono un servizio a tutti, e nel secondo va osservato che non in ogni Paese le scuole sono dello Stato e inoltre la categoria «non statale», oltre ad essere una definizione negativa, per esclusione, risulta molto eterogenea dato che raggruppa un'ampia gamma di scuole, da quelle degli enti pubblici a quelle private con scopo di lucro.

Un'altra terminologia di area francese usa l'espressione *scuola libera* per indicare programmi formali di educazione istituiti e gestiti da privati, singoli o enti, con finalità di interesse pubblico o di profitto. Essa non implica alcun giudizio negativo nei confronti della scuola pubblica, quasi che lì non fosse rispettata la libertà, ma vuole sottolineare che la scuola libera costituisce una manifestazione del diritto dei cittadini all'iniziativa in campo educativo.

La situazione italiana.

Nel primo cinquantennio dello Stato unitario ha dominato il principio del *monopolio statale*.

Durante il fascismo la riforma Gentile del 1923 e, soprattutto, la L. n. 86/42 introdussero la normativa sul riconoscimento legale dei titoli di studio conseguiti nelle scuole libere, a condizione della conformità degli ordinamenti didattici a quelli delle corrispondenti scuole statali.

La Costituzione repubblicana ha inserito dal 1948 il sistema educativo in un quadro nuovo di principi.

L'ordinamento scolastico è finalizzato al pieno sviluppo della persona umana all'interno di una concezione pluralista della società e svolge la sua funzione in connessione inscindibile con l'attività delle comunità naturali e delle formazioni sociali in cui avviene la maturazione dell'individuo, soprattutto con la famiglia.

Esso va organizzato secondo i principi di libertà e di democrazia in vista soprattutto della realizzazione di tre diritti: all'educazione, alla libertà d'insegnamento, alla libertà d'iniziativa scolastica.

Il punto più problematico è rappresentato dalla clausola contenuta nell'art. 33 secondo la quale il diritto di istituire scuole è riconosciuto ad enti e privati *senza oneri per lo Stato*. Grosso modo le interpretazioni possono essere raccolte intorno a tre nuclei.

Per alcuni la clausola sancisce il diritto di istituire scuole libere, ma vieta allo Stato di erogare loro finanziamenti.

Secondo altri la normativa intende semplicemente escludere un diritto costituzionale dei privati ai contributi dello Stato; essa però non vieta qualsiasi aiuto pubblico alle scuole libere.

Altri infine ritengono che la tesi del divieto è in contraddizione con il resto della nostra costituzione scolastica.

Per oltre 50 anni il dettato della carta fondamentale che, tra l'altro, richiedeva l'emanazione di una legge sulla parità delle scuole non statali, è rimasto inattuato, nonostante l'invito della Corte Costituzionale nel 1958 a provvedere con sollecitudine.

Solo nel 2000 la L. n. 62 ha introdotto una parità parziale e imperfetta.

Gli aspetti problematici riguardano soprattutto il concreto della vita scolastica: la realizzazione del tutto inadeguata della libertà di educazione della famiglia; l'ambiguità presente già nel titolo che mescola parità e diritto allo studio e all'istruzione; l'afferma-

zione di principi giuridici di per sé validi ma di cui non viene valorizzata tutta la potenzialità pratica.

Al tempo stesso risultano apprezzabili alcuni aspetti fondamentali di carattere giuridico quali: la consacrazione in legge del principio di un sistema nazionale di istruzione che non si identifica con le scuole dello Stato e degli Enti locali, ma del quale sono parte integrante scuola statale e libera; il riconoscimento del servizio pubblico delle scuole paritarie; la libertà culturale e pedagogica con il diritto di dichiarare nel progetto educativo la propria ispirazione culturale o religiosa; la libertà del gestore di scegliere il personale dirigente e docente, purché fornito di abilitazione.

Lo scenario a livello mondiale.

Il riconoscimento reale e pieno della libertà di educazione può contare almeno su tre giustificazioni:

- il diritto di ogni persona ad educarsi e a essere educata secondo le proprie convinzioni e il correlativo diritto dei genitori di decidere dell'educazione e del genere d'istruzione da dare ai loro figli minori;
- il modello dell'educazione permanente la cui attuazione è assicurata non solo dalle istituzioni formative statali, ma anche da una pluralità di strutture educative pubbliche o private che, in quanto operano senza scopo di lucro, hanno diritto di ricevere adeguate sovvenzioni statali;
- l'emergere nelle dinamiche sociali fra Stato e mercato di un «terzo settore» o del «privato sociale» che, creato dall'iniziativa dei privati e orientato a perseguire finalità di interesse generale, sta ottenendo un sostegno sempre più consistente dallo Stato a motivo delle sue valenze solidaristiche.

Vari fattori hanno spinto i governi ad interessarsi a forme di privatizzazione dell'istruzione tra cui, fra l'altro, una certa superiorità della scuola libera rispetto alla pubblica circa il profitto degli allievi, evidenziata dalla ricerca.

Tra i regimi giuridici della libertà di educazione una formula che contrasta con criteri di eguaglianza sostanziale è costituita dal monopolio dello Stato che relega le scuole libere in una posizione marginale, escludendole tra l'altro dai finanziamenti pubblici.

Tra i modelli accettabili vanno ricordati:

- il sistema integrato di servizio scolastico che è caratterizzato dall'integrazione e dal coordinamento nell'unico servizio pubblico delle scuole predisposte dai pubblici poteri e di quelle istituite e/o gestite da soggetti diversi, purché dirette al fine di educazione;
- il regime delle convenzioni che consiste in un'associazione dell'iniziativa privata al servizio pubblico, a metà strada fra l'indipendenza e l'integrazione;
- il buono scuola, purché sia subordinato a condizioni che garantiscano l'eguaglianza delle opportunità.

Da ultimo, una ipotesi recente che potrebbe rivelarsi molto valida propone il passaggio da una scuola sostanzialmente dello Stato a una scuola della società civile con un perdurante ed irrinunciabile ruolo dello Stato, ma nella linea della sussidiarietà.

Box n. 2: Qualità della formazione e accreditamento in Italia. Il punto a novembre 2012

(ISFOL, *Appunti*, Novembre 2012)

Raccomandazione dell'Ue, giugno 2009

La Raccomandazione dell'Ue del giugno 2009 per l'istituzione di un Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'Istruzione e della Formazione Professionale (*European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training – EQAVET*) prevede che ciascuno Stato membro definisca entro due anni un approccio volto a migliorare i sistemi di garanzia della qualità a livello nazionale e ad utilizzare nel modo migliore il quadro di riferimento, coinvolgendo le parti sociali, le autorità regionali e locali e tutti i soggetti interessati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale. Secondo la Raccomandazione, il modello europeo deve ispirare sia le strategie di governo del sistema a livello nazionale o regionale, sia le strategie di chi gestisce a livello locale l'attività formativa.

Infatti l'*European Quality Assurance Reference Framework* enfatizza la necessità che la garanzia di qualità sia organicamente inserita all'interno del processo decisionale, altrimenti rimarrà un'analisi dei risultati fine a sé stessa, forse utile per il controllo ma non per lo sviluppo del sistema e in particolare delle competenze dei cittadini. Inoltre la Raccomandazione europea pone un forte accento sul monitoraggio e sulla valutazione interna ed esterna, a rimarcare che l'attenzione al rispetto degli standard di qualità deve essere accompagnata da meccanismi di valutazione che entrino nel merito dei risultati raggiunti anche in termini di apprendimenti conseguiti.

L'applicazione di questa Raccomandazione in ambito nazionale ha comportato l'elaborazione di un **Piano nazionale** per la garanzia di qualità del sistema di Istruzione e Formazione Professionale. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome, condividendo le finalità e i vantaggi connessi all'attuazione della Raccomandazione europea, hanno concordato sull'opportunità di individuare un *quadro di riferimento comune*, caratterizzato da scelte e da criteri omogenei, lasciando altresì all'autonomia dei diversi soggetti interessati le decisioni su ulteriori evoluzioni e declinazioni.

Allo stato attuale il Piano ha avuto l'approvazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, del Ministero del Lavoro, del Ministero dell'Istruzione e delle Regioni, mentre dovrà essere riproposto alle parti sociali rappresentate nel *Board del Reference Point nazionale*.

L'obiettivo finale del Piano è quello di introdurre, in coerenza con il quadro europeo, elementi effettivamente utili al miglioramento e all'evoluzione qualitativa dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale, valorizzando quanto finora realizzato ed acquisito ed evitando aggravii burocratici e costi eccessivi. Il Piano è stato concepito in termini di progressiva implementazione, a partire dalla fotografia della situazione esistente a livello di sistemi nazionali e regionali e a livello di erogatori dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Nel pervenire alla stesura del Piano nazionale, l'assunto e l'approccio fondamentale è stato il rispetto e la valorizzazione delle specificità delle attività di Istruzione e di quelle della Formazione Professionale, ponendo sempre al centro dell'attenzione in primo luogo le persone, e dunque i soggetti che utilizzano il sistema, ovvero i giovani e gli adulti in situazione di apprendimento, tenendo presente che la finalità del sistema (e dunque il parametro finale rispetto al quale si potrà valutare la qualità del sistema) è l'acquisizione di conoscenze e competenze utili per lo sviluppo personale e per un adeguato inserimento nella società civile ed economica. Il Piano nazionale prospetta l'adozione di alcuni indicatori, con riferimento anche a quelli suggeriti dalla Raccomandazione europea, ma non intende in nessun modo sostituire l'analisi quantitativa alla valutazione qualitativa, che è l'unica in grado di tenere conto della complessità dell'attività formativa.

L'uso degli indicatori, e di altri parametri statistici, rappresenta solamente un supporto al-

la valutazione più complessiva, che rimane affidata ai diversi soggetti preposti nell'ambito delle diverse iniziative già esistenti per la garanzia di qualità.

In particolare per quanto riguarda la componente del sistema VET (*Vocational Education and Training*) che fa riferimento al Ministero del Lavoro e alle Regioni, l'iniziativa nazionale più significativa in merito alla garanzia di qualità riguarda l'introduzione di un sistema di accreditamento delle strutture formative.

L'accREDITAMENTO si è reso necessario a seguito della crescita del mercato della formazione, che si è venuta a determinare per l'introduzione nel nostro sistema delle regole e delle risorse del Fondo Sociale Europeo, nonché a fronte dell'insufficienza di una valutazione basata esclusivamente sulla bontà del progetto formativo, senza tener conto della affidabilità della struttura.

Il sistema di accreditamento in Italia

L'accREDITAMENTO costituisce, ad oggi, il principale strumento di assicurazione della qualità dell'offerta formativa finanziata con fondi pubblici. Le Regioni, in qualità di amministrazioni competenti in materia di formazione, hanno progressivamente investito nell'affinamento del proprio sistema di accreditamento sia in termini di maggiore selettività delle strutture formative, sia di sostenibilità dei dispositivi da parte delle amministrazioni stesse. In base alle rilevazioni periodiche realizzate dall'ISFOL sul numero delle strutture accreditate, si possono offrire alcune riflessioni sulle tendenze che hanno caratterizzato il fenomeno accreditamento nei diversi contesti territoriali, a partire dall'implementazione dei primi sistemi regionali (ex D.M.166/2001) fino alla pubblicazione dell'Intesa Stato-Regioni del 2008.

Tavola 1 - Numero delle strutture formative accreditate a livello regionale

Fonte: rilevazioni ISFOL 2005, 2008, 2011

La tavola mostra che il volume nazionale di offerta formativa è rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi anni.

Regione	2005	2008	2011
Valle d'Aosta	24	26	15
Piemonte	422	394	395
Lombardia	838	459	580
Veneto	383	435	460
Friuli Venezia Giulia	53	49	48
Provincia Autonoma di Bolzano	138	136	66
Provincia Autonoma di Trento	91	43	97
Liguria	96	81	80
Emilia Romagna	165	147	166
Toscana	781	366	630
Lazio	710	45	304
Umbria	15	224	213
Marche	304	331	359
Abruzzo	212	230	95
Campania	204	350	423
Molise	25	24	46
Basilicata	124	213	127
Calabria	266	281	285
Puglia	190	223	347
Sicilia	1.572	1.405	1.816
Sardegna	18	242	172
NORD	2.210	1.770	1.907
CENTRO	1.810	732	1.506
SUD e ISOLE	2.611	2.968	3.311
ITALIA	6.631	5.704	6.724

Tavola 2 - Natura giuridica delle strutture formative accreditate*(Dati ISFOL 2011)*

Nel corso del 2011 l'ISFOL ha avviato un'indagine, effettuata su un campione di 1000 strutture accreditate, avente come oggetto l'adozione di procedure di qualità funzionali alla promozione e allo sviluppo di competenze spendibili dagli utenti dei servizi formativi. La tavola mostra la composizione delle strutture accreditate, una molteplicità di soggetti espressione di diversi ambiti produttivi e sociali del paese.

Enti di formazione	20%
III settore	36%
Imprese	26%
Scuole/Università	9%
Altro	11%

Tavola 3 - Livello di istruzione degli operatori*(Dati ISFOL 2011)*

La Tavola mostra l'elevato livello di istruzione raggiunto dal personale delle strutture formative accreditate. Anche il tasso di partecipazione degli operatori ai corsi di formazione e aggiornamento professionale è piuttosto elevato: il 64% delle strutture intervistate ha previsto nel 2010 la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione e aggiornamento.

Laurea	63%
Diploma	30%
Qualifica	7 %

Tabella n. 4 - Procedure di monitoraggio e valutazione da parte delle strutture formative*Dati ISFOL 2011*

La Tabella dimostra la crescente attenzione dell'offerta formativa accreditata verso l'utenza e i suoi fabbisogni formativi.

Valutazione in ingresso dei livelli di conoscenza degli allievi	80
Valutazione in itinere dei livelli di apprendimento	83
Rimodulazione degli interventi sulla base degli effettivi livelli di conoscenza degli allievi	78
Monitoraggio dell'andamento del corso	87
Azioni correttive in base agli esiti del monitoraggio	80
Valutazione finale dei livelli di apprendimento attraverso prove strutturate	87
Valutazione finale dei livelli di apprendimento attraverso prove in assetto lavorativo	65
Rilevazione del numero di iscritti che hanno abbandonato il corso	83

Sistema di Istruzione e Formazione in Italia: schede informative

- 1. Educazione pre-primaria**
 - *Scuola dell'infanzia*
- 2. Primo ciclo**
 - *Scuola primaria*
 - *Scuola secondaria di primo grado*
- 3. Secondo ciclo**
 - *Istruzione secondaria superiore*
 - *Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)*
- 4. Istruzione superiore universitaria e non universitaria**
 - *Istruzione superiore universitaria*
 - *Istruzione superiore non universitaria*
 - *Formazione nell'istituto dell'apprendistato*
- 5. Formazione per gli adulti**
 - *Formazione Professionale continua*
 - *Educazione degli adulti*
 - *Formazione permanente*
 - *Orientamento*
- 6. In sintesi**
 - *Scuole e alunni per anno scolastico e tipologia di scuola: 2009-2011 (v.a.)*
 - *Parametri scuole cattoliche paritarie*
 - *Istruzione tecnica - professionale e educazione degli adulti: anno 2012-2013*

1. Educazione pre-primaria

La legge 53/03 fonda il sistema educativo di istruzione e formazione sulla scuola dell'infanzia e su due cicli.

SCUOLA DELL'INFANZIA

La scuola dell'infanzia italiana costituisce un esempio di *“pluralismo culturale e istituzionale”* per la presenza, in relazione alla istituzione, alla gestione e al finanziamento, di tre tipi di iniziative: le scuole statali e a carattere statale, le scuole promosse da enti privati in gran parte religiosi, le scuole sorte per iniziativa degli enti locali. Con il tempo la scuola dell'infanzia italiana si è imposta nel panorama internazionale con un *“gradimento ed un rispetto superiori a quelli che toccano agli altri ordini di scuola”*¹⁰.

Cenni storici

La scuola dell'infanzia ha origini lontane.

Le prime esperienze risalgono all'800, quando veniva identificata nell'*asilo* con una funzione prettamente assistenziale. Il primo asilo fu fondato a Cremona da Ferrante Aporti nel 1829. Un'esperienza fondamentale fu quella di Maria Montessori che, nel 1907, aprì a Roma la *“Casa dei bambini”* nella quale realizzò il metodo educativo che porta ancora oggi il suo nome.

La *“riforma Gentile”* del 1923 e il Testo Unico del 1928 diedero, a questa particolare offerta, una regolamentazione precisa nel quadro dell'istruzione pubblica: venne denominata *scuola del grado preparatorio all'insegnamento primario*.

Lo Stato ha assunto la completa responsabilità nell'educazione prescolare nel 1968 con la legge 144, riconoscendo anche la funzione svolta da istituzioni non statali e assegnando loro contributi finanziari. Con questa legge ha iniziato anche un percorso che ha portato questa scuola a perdere i connotati assistenziali che l'avevano caratterizzata in precedenza e ad assumere non solo una valenza prevalentemente educativa ma anche una completa autonomia didattica, oltre che una dimensione nazionale.

Sperimentazioni condotte negli ultimi anni e l'esperienza di *Reggio children* nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali di Reggio Emilia sono un patrimonio che costituisce da anni un punto di riferimento di qualità nazionale e internazionale¹¹.

La legge 53/2003 e la successiva decretazione hanno inserito a pieno titolo l'educazione pre-primaria nel sistema educativo di istruzione e formazione con la denominazione di *“scuola dell'infanzia”*.

Anche se non esiste l'obbligo giuridico di frequentarla, alla scuola dell'infanzia si iscrive ormai oltre il 95% della popolazione interessata.

¹⁰ CALIDONI P., MAURO E., SCURATI C. (a cura di), *Le scuole di base di tutti e per tutti*, Las, Roma 2011, p. 22.

¹¹ CALIDONI P, *cit.*, p. 20.

Elementi di ordinamento

La scuola dell'infanzia ha come obiettivi *l'educazione e lo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento ed assicurando un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell'infanzia contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria* (art. 2, legge 53 del 28 marzo 2003).

Mentre spetta al Ministero dell'Istruzione definire i piani educativi, alle scuole nella loro autonomia e responsabilità spetta il compito di darvi attuazione secondo contenuti e criteri didattici liberamente assunti.

Le attività educative che i bambini svolgono nella scuola dell'infanzia si possono ricondurre, orientativamente, ai seguenti *"campi di esperienza"*¹²:

- il sé e l'altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme¹³;
- il corpo in movimento: identità, autonomia, salute;
- linguaggi, creatività, espressione: gestualità, arte, musica, multimedialità;
- i discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura;
- la conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, tempo, natura;
- la religione cattolica: i traguardi relativi all'IRC distribuiti nei vari campi di esperienza¹⁴.

La *scuola dell'infanzia* è aperta a tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano un'età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre, ha una durata triennale e non è obbligatoria.

A determinate condizioni possono iscriversi anche anticipatamente coloro che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali. Le famiglie possono richiedere di estendere l'orario fino a 50 ore oppure chiedere un orario ridotto per complessive 25 ore settimanali.

Servizi integrativi delle "SEZIONI PRIMAVERA"

Dal 2007-2008 sono stati previsti, in via sperimentale, nuovi servizi educativi per bambini più piccoli. Questi particolari servizi, a cui possono accedere bambini

¹² Regolamento 16 novembre 2012: *Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*. Si è in attesa della registrazione da parte della Corte dei conti e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

¹³ L'insegnamento di *"Cittadinanza e Costituzione"*, introdotta dalla legge 169/2008 (art. 1), si colloca in questo campo di esperienza.

¹⁴ Per effetto del Concordato tra Stato italiano e Santa Sede, nelle scuole italiane è previsto l'insegnamento della religione cattolica (legge 25 marzo 1985, n. 121 e Intesa tra Stato Italiano e Santa Sede resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica il 16 dicembre 1985, n. 751). Le famiglie hanno facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento. Il D.P.R. 11.02.2010 contiene *i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo*.

di 24 - 36 mesi compiuti entro il 31 dicembre, sono stati denominati “Sezione primavera”.

Prima del 2007 in alcune regioni e province italiane l’esperienza di questo servizio educativo, che si colloca tra l’*asilo nido* e la *scuola dell’infanzia*, era già in atto sotto denominazioni diverse, come, ad esempio “Sezioni primavera” e “Sezioni ponte”.

Attualmente i servizi integrativi delle sezioni primavera, pur aumentati in qualità e quantità, non sono ancora generalizzati su tutto il territorio nazionale. Le iscrizioni avvengono secondo modalità definite nelle singole realtà territoriali in base ad intese tra gli uffici Scolastici regionali e le Regioni.

2. Primo ciclo

L’obbligo di istruzione inizia con la *scuola primaria*. Appartiene al *primo ciclo* insieme alla *scuola secondaria di primo grado*.

SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria, prima denominata “*Scuola elementare*”, ha rappresentato per un lungo periodo, dalla costituzione dello Stato italiano unitario (1860), *l’unica struttura pedagogica e didattica rivolta a tutti*¹⁵. Fu concepita come il principale strumento per “*fare gli italiani*”, secondo una nota espressione di Massimo D’Azeglio, poi ripresa da Francesco De Sanctis, il primo ministro della Pubblica Istruzione del Regno d’Italia.

Nel 1961, con l’introduzione della “Scuola media”, la “Scuola elementare” perse il suo carattere di “unicità” e di “terminalità” nell’ambito dell’istruzione obbligatoria.

A differenza del settore dell’infanzia, dove accanto alle scuole statali e a carattere statale sono numerose anche le scuole paritarie (il 41%, secondo il MIUR¹⁶), nel settore della primaria queste ultime sono meno diffuse¹⁷.

Cenni storici

La legge Casati (1859) aveva istituito la scuola elementare “*inferiore*” obbligatoria (prima e seconda classe) e quella “*superiore*” (terza e quarta classe), gestita dai Comuni. Con la formazione dello Stato unitario nel 1861 tali disposizioni furono estese a tutto il territorio nazionale, ma con esiti differenziati a seconda delle zone.

Con la “ *riforma Gentile*” del 1923 furono portate a cinque le classi della scuola elementare, con l’aggiunta di un “*corso triennale di integramento*” (classi sesta, settima e ottava).

¹⁵ CALIDONI P., MAURO E., SCURATI C. (a cura di), *Le scuole di base di tutti e per tutti*, Las, Roma 2011, p. 67.

¹⁶ MIUR, *La scuola in cifre 2009-2010*, stampa settembre 2011.

¹⁷ MIUR, *La scuola in cifre 2009-2010*, stampa settembre 2011. A p. 14 si legge: è nelle scuole primaria e secondaria di I grado che si registra il maggior numero di scuole gestite dallo Stato (oltre il 91%).

Nel 1933 tutta la scuola primaria pubblica viene avocata allo Stato, completando un processo iniziato nel 1911.

La legge 820 del 1971 segna la fine di una “scuola elementare” limitata all’insegnamento del *“leggere - scrivere - far di conto”*. L’istituzione delle attività integrative e degli insegnamenti speciali (musica, pittura, teatro, ecc.), il prolungamento dell’orario nelle ore pomeridiane, la presenza di più figure di insegnanti in una classe avviano la trasformazione dell’insegnamento primario verso obiettivi di più ampio respiro in risposta agli interessi dei ragazzi e all’evoluzione della loro personalità.

La legge 517 del 1977 segna un ulteriore progresso, soprattutto per quanto riguarda la programmazione didattica, l’osservazione e la valutazione dei singoli alunni, il lavoro in équipe degli insegnanti e il coordinamento fra le varie classi, l’inserimento degli alunni disabili nelle classi normali e la conseguente soppressione delle classi speciali. L’attività legislativa innovatrice ha trovato il suo compimento nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 1985, con il quale sono stati approvati i Programmi didattici per la scuola primaria e nella Legge n. 148 del 1990, di riforma dell’ordinamento della scuola elementare, che ha posto le condizioni per la piena attuazione dei Programmi.

L’ordinamento della scuola primaria è stato rivisto ulteriormente nel 2004 e nel 2009.

Elementi di ordinamento

Secondo la normativa vigente la scuola primaria:

“promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, permette di acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, favorisce l’apprendimento dei mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea (inglese) oltre alla lingua italiana, pone le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, educa i giovani cittadini ai principi fondamentali della convivenza civile” (art. 2, legge 53 del 28 marzo 2003).

Mentre spetta al Ministero dell’Istruzione definire i piani di studio per la scuola primaria, definendo obiettivi generali e principi dell’azione educativa, alle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e responsabilità, compete darne attuazione secondo contenuti e criteri didattici liberamente assunti.

I piani di studio¹⁸ prevedono:

- italiano: ascoltare e parlare, leggere, scrivere, riflettere sulla lingua;
- inglese: ricezione orale e scritta, interazione orale, produzione scritta;
- storia e geografia¹⁹: storia (organizzazione delle informazioni, strumenti con-

¹⁸ Regolamento 16 novembre 2012: Regolamento recante *Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione*, a norma dell’art. 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Si è in attesa della registrazione da parte della Corte dei conti e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

¹⁹ L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, introdotta dalla legge 169/2008 (art. 1), si colloca nell’ambito dell’area storico geografica.

ettuali e conoscenze, produzione); geografia (orientamento, linguaggio della geo-graficità, paesaggio);

- matematica: numeri, spazio e figure, relazioni, misure, dati e previsioni;
- scienze: sperimentare con oggetti e materiali, osservare e sperimentare sul campo, l'uomo vivente e l'ambiente;
- tecnologia e informatica: esplorare il mondo fatto dall'uomo;
- musica;
- arte e immagine: percettivo visivi, leggere, produrre;
- scienze motorie e sportive: corpo e funzioni senso percettive, movimento del corpo e sua relazione con lo spazio e il tempo, linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressiva, gioco, sport, regole e il fair play, sicurezza e prevenzione, salute e benessere;
- religione cattolica: Dio e l'uomo, la Bibbia e le fonti, il linguaggio religioso, i valori etici e religiosi²⁰.

La frequenza alla scuola primaria è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano compiuto sei anni di età entro il 31 dicembre. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l'eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa.

L'orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria può variare in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie da 24 a 27 ore, estendendosi anche fino a 30 ore. In alternativa a tali orari normali, le famiglie, in base alla disponibilità dei posti e dei servizi attivati, possono chiedere il tempo pieno di 40 ore settimanali.

A partire dall'anno scolastico 2009-10, gradualmente viene superata l'organizzazione a moduli e ridotta al massimo la compresenza. Contestualmente, a cominciare dalle prime classi ad orario normale, viene introdotto il modello del docente unico di riferimento con orari di insegnamento prevalente e con compiti di coordinamento.

Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene attraverso la sola valutazione finale. In anni recenti l'Invalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e Formazione) effettua valutazioni periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa.

²⁰ Per effetto del Concordato tra Stato italiano e Santa Sede, nelle scuole italiane è previsto l'insegnamento della religione cattolica (legge 25 marzo 1985, n. 121 e Intesa tra Stato Italiano e Santa Sede resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica il 16 dicembre 1985, n. 751). Le famiglie hanno facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento. Il D.P.R. 11.02.2010 contiene *i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo*.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola media, da qualche anno, si chiama *scuola secondaria di I grado* e rappresenta la parte conclusiva del primo ciclo di istruzione.

È scuola dell'obbligo della durata di tre anni scolastici e si conclude con l'esame di Stato che consente di conseguire la licenza, titolo di studio indispensabile per accedere al successivo secondo ciclo.

La scuola italiana fu la prima in Europa ad offrire il completamento dell'obbligo mediante un corso secondario, gratuito e uguale per tutti fino al quattordicesimo anno di età²¹.

Cenni storici

La storia della "scuola media" italiana può essere divisa in due periodi: prima e dopo il 1962, anno della realizzazione effettiva dell'istruzione obbligatoria per tutti i cittadini dai 6 ai 14 anni.

La Costituzione del 1948 aveva già stabilito 8 anni di istruzione obbligatoria. Gli studenti dagli 11 ai 14 anni trovavano tre differenti tipi di scuola con programmi diversi e con sbocchi differenti: ginnasiale, commerciale e di avviamento al lavoro. L'esame al termine della scuola elementare era previsto solo per il passaggio alla scuola media "ginnasiale"; non lo era per gli altri due tipi di scuola.

L'esigenza di garantire una formazione di base per tutti i cittadini e la percezione della inadeguatezza della sola scuola elementare portarono alla istituzione della "*scuola media unica*" obbligatoria (Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962): una scuola pensata come un periodo di istruzione formativa le cui funzioni consistevano nello sviluppare la personalità dei ragazzi e delle ragazze nella difficile età della prima adolescenza, nel sostenerli nell'orientamento per le successive scelte e nell'aprire la loro intelligenza ad una conoscenza fondata del mondo, della natura e della società.

Oggi non mancano coloro che avvertono anche i limiti di quella scelta: la "scuola media unica" veniva realizzata rinviando ad età successive la formazione al lavoro, considerata allora (per la verità, non solo allora) come un fattore di discriminazione e disuguaglianza.

Gli anni '60 e '70 sono segnati da diagnosi severe sulla possibilità di realizzare questo modello di scuola. Sono famose le valutazioni negative espresse nel celebre volume *Lettera a una professoressa* (1967) e non mancavano coloro che proponevano il ritorno al passato.

Nel 1979, tuttavia, in occasione della formulazione di nuovi Programmi, si ribadiva la "«natura di scuola secondaria di primo grado», rivolta al raggiungimento di *una preparazione culturale di base* ed a porre le premesse per l'ulteriore educazione permanente e ricorrente"²².

L'impostazione del 1962 e le indicazioni del 1979 trovano ulteriore conferma negli anni 2000 con l'elaborazione di *Indicazioni* che hanno adeguato il quadro

²¹ DEI M., *La scuola in Italia*, Il Mulino 2000, p. 60.

²² CALIDONI P., *cit.* p. 110

curricolare e quello dei contenuti ai rapidi sviluppi delle conoscenze e delle tecniche (basti pensare all'informatica con tutte le sue derivazioni e applicazioni), mettendo in risalto l'importanza di una impostazione "laboratoriale" dell'apprendimento (apprendere sulla base di esperienze concrete), di una scuola inserita nel territorio e di una formazione imperniata sulle competenze civiche.

Con il 2007 la scuola media unica, ormai chiamata *scuola secondaria di primo grado*, si trova in una situazione nuova: da una parte cessa di rappresentare il momento terminale assoluto dell'istruzione obbligatoria elevata a 10 anni, dall'altra è confermato il suo aspetto conclusivo con l'esame di Stato per la certificazione delle competenze acquisite. Alla luce dei limiti emersi rispetto alle scelte degli anni Sessanta (egualitarismo, livellamento verso il basso della cultura impartita, la demotivazione crescente), la spinta ad un ulteriore elevamento dell'obbligo di istruzione – da 8 a 10 anni – non venne effettuata unificando in un successivo biennio tutti i percorsi formativi esistenti ma adottando il principio dell'*equivalenza formativa* che indica le mete comuni di percorsi formativi che restano distinti.

Elementi di ordinamento

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline, è finalizzata alla:

“crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione” (art. 2 della Legge 53 del 28 marzo 2003).

Mentre spetta al Ministero dell'Istruzione definire i piani di studio per la scuola secondaria di primo grado, definendo obiettivi generali e principi dell'azione educativa, alle scuole, nella loro autonomia e responsabilità, compete dare attuazione secondo contenuti e criteri didattici liberamente assunti.

I piani di studio prevedono²³:

- italiano: ascoltare e parlare, leggere, scrivere, riflettere sulla lingua;
- inglese: ascolto e lettura, produzione orale non interattiva, interazione orale, produzione scritta;
- seconda lingua comunitaria: ascolto e lettura, interazione orale, produzione scritta;
- storia²⁴: uso dei documenti, organizzazione delle informazioni, strumenti concettuali e conoscenze, produzione;

²³ Regolamento 16 novembre 2012: Regolamento recante *Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione*, a norma dell'art. 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Si è in attesa della registrazione da parte della Corte dei conti e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

²⁴ L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", introdotta dalla legge 169/2008 (art. 1), si colloca nell'ambito dell'area storico geografica.

- geografia: carte mentali, concetti geografici e conoscenze, ragionamento spaziale, linguaggio della geo-graficità, metodi, tecniche e strumenti propri della geografia;
- matematica: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni;
- scienze: fisica e chimica, astronomia e scienze della terra, biologia;
- tecnologia;
- musica;
- arte e immagine: percettivo visivo, leggere e comprendere, produrre e rielaborare;
- scienze motorie e sportive: corpo e funzioni senso-percettive, movimento del corpo e sua relazione con lo spazio e il tempo, linguaggio del corpo come modalità comunicativo - espressiva, gioco, sport, regole e fair play, sicurezza e prevenzione, salute e benessere;
- religione cattolica: Dio e l'uomo, la Bibbia e le fonti, il linguaggio religioso, i valori etici e religiosi²⁵.

La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano concluso il percorso della scuola primaria.

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al secondo ciclo.

L'orario settimanale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, organizzato per discipline, è pari a 30 ore. In base alla disponibilità dei posti e dei servizi attivati, possono essere organizzate classi a tempo prolungato funzionanti per 36 ore settimanali di attività didattiche e di insegnamenti con obbligo di due - tre rientri pomeridiani.

Su richiesta della maggioranza delle famiglie, il tempo prolungato può essere esteso a 40 ore.

È prevista la possibilità di iscriversi a corsi di ordinamento a indirizzo musicale.

Normativa essenziale di riferimento

I regolamenti attualmente in vigore riguardano, in particolare:

- la razionalizzazione della rete scolastica (dpr 81/2009);
- il riordino della scuola dell'infanzia e del primo ciclo (dpr 89/2009);
- il coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni (dpr 122/2009).

²⁵ Per effetto del Concordato tra Stato italiano e Santa Sede, nelle scuole italiane è previsto l'insegnamento della religione cattolica (legge 25 marzo 1985, n. 121 e Intesa tra Stato Italiano e Santa Sede resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica il 16 dicembre 1985, n. 751). Le famiglie hanno facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento. Il D.P.R. 11.02.2010 contiene *i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo*.

3. Secondo ciclo

A normativa vigente, il sistema educativo di Istruzione e Formazione italiano si articola, nel secondo ciclo, in *due (sotto)sistemi*:

- a. quello dell'*Istruzione Secondaria Superiore* ove agiscono *istituzioni scolastiche statali o paritarie* per lo svolgimento di percorsi quinquennali liceali, tecnici e professionali;
- b. quello dell'*Istruzione e Formazione Professionale*, ove agiscono *istituzioni formative accreditate* (CFP) e, in via sussidiaria, gli Istituti Professionali di Stato, per lo svolgimento di percorsi formativi di durata triennale e quadriennale o formazione nell'istituto dell'apprendistato oggi rinnovato dal D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.

Molte Regioni, inoltre, per prevenire la dispersione e intercettare giovani in difficoltà promuovono anche "*attività formative c.d. destrutturate*" (percorsi biennali, annuali, moduli di orientamento, ecc.).

I giovani, all'interno del secondo ciclo, sono tenuti ad assolvere al *diritto – dovere all'istruzione e alla formazione* finalizzato al conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il 18° anno di età, qualifica che viene rilasciata da istituzioni formative accreditate (CFP) dalle Regioni, nel rispetto di livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato (D. Lgs. 226/05).

L'*obbligo di istruzione* fino al 16° anno di età, introdotto nel 2007, può essere soddisfatto nel (sotto)sistema dell'Istruzione Secondaria Superiore, in quello dell'Istruzione e Formazione Professionale, nell'istituto dell'apprendistato a partire dal 15° anno di età per la qualifica e il diploma professionale.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Con il 1° settembre 2010 la "nuova scuola secondaria superiore" italiana viene suddivisa in tre grandi ambiti: i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali. Un'articolazione "sofferta", dopo che le grandi riforme degli ultimi dieci anni (Berlinguer e Moratti) avevano tentato di superarla in direzione di un modello unitario – "tutti licei" – la c.d. riforma Berlinguer, in direzione di un modello binario – due "sistemi": quello scolastico e quello professionale – la c.d. riforma Moratti.

Cenni storici

- *Un forte dualismo nell'ordinamento Casati*

All'indomani dell'Unità, il sistema scolastico sabauda istituito dalla legge Casati (1859) fu esteso gradualmente a tutto il Regno d'Italia. Per ciò che concerne l'istruzione secondaria superiore, la scuola di Casati era caratterizzata da un forte dualismo. Prevedeva un ramo nobile di impostazione umanistica mirato alla preparazione per gli studi universitari (il ginnasio – liceo), cui era affidato il compito di formare alla riproduzione della borghesia e dei ceti dirigenti, e un ramo che doveva curare la formazione dei quadri tecnici intermedi, dei liberi professionisti di pri-

mo livello, dei piccoli funzionari e degli impiegati (l'istituto tecnico) e che era destinato a soddisfare la domanda di istruzione degli strati sociali piccolo borghesi.

- *La riforma di Gentile nel 1923*

Questo dualismo fu notevolmente rafforzato dalla riforma di Gentile che, nel 1923, ristrutturò il sistema scolastico italiano dandogli un assetto che è rimasto in piedi sostanzialmente fino ai nostri giorni. La bipartizione fondamentale distingue l'istruzione dell'ordine classico (liceo classico e liceo scientifico) dall'istruzione tecnica e professionale²⁶.

- *Statalizzazione e licealizzazione nell'Istruzione secondaria*

Nel tempo, a giudizio di esperti della scuola, sull'Istruzione Secondaria Superiore si sono consolidate due problematiche. Per i percorsi formativi destinati ai ragazzi dall'età 11-19 anni, a cominciare dai primi anni del Novecento, si avviano due lenti ma progressivi processi che si intrecciano a vicenda: quello della riconduzione di tutti i percorsi formativi alla gestione diretta da parte dello Stato e quello dell'assimilazione degli stessi al paradigma culturale e pedagogico della "licealizzazione"²⁷.

La Riforma del Titolo V della Costituzione (2001) e la c.d. Legge Moratti, coerente con il Titolo V (2003) tentarono di contrastare le due tendenze di lungo periodo. Con l'art. 117 della Costituzione riformato, infatti, affidando alle Regioni la competenza esclusiva in materia di "*Istruzione e Formazione Professionale*", si prefigurava un robusto (sotto)sistema a indirizzo tecnico e professionale che avrebbe inglobato la formazione professionale regionale e gran parte degli indirizzi tecnici e professionali. Provvedimenti successivi, tuttavia, tornarono a "statalizzare" l'istruzione tecnica e professionale pur avendola inserita in un piano di forte rilancio.

Elementi di ordinamento

- *Le principali novità dell'Istruzione Secondaria Superiore*

L'Istruzione Secondaria Superiore²⁸ viene riorganizzata per offrire un panorama più chiaro per le scelte delle famiglie:

- sei licei
- gli istituti tecnici vengono suddivisi in 2 settori con 11 indirizzi
- gli istituti professionali vengono suddivisi in 2 settori e 6 indirizzi

Un curriculum snello rispetto ai piani di studio dei decenni precedenti che avevano raggiunto dimensioni anomale; un monte ore annuale calcolato sulle ore di 60 minuti; una caratterizzazione "identitaria" più accentuata per eliminare sovrapposizioni tra i vari indirizzi; nuovi modelli organizzativi volti a sostenere le scuole come centri di innovazione (Dipartimenti e Comitati tecnico – scientifici soprattutto per gli Istituti Tecnici e Professionali).

²⁶ DEI M., *cit.* p. 74.

²⁷ BERTAGNA G. (ed.), *Dirigenti per le scuole*, editrice La Scuola, p. 323.

²⁸ MIUR, *Guida alla nuova scuola secondaria superiore*, 2010.

- *E ancora più in particolare*

Quattro dei sei diplomi liceali (classico, scientifico, linguistico, delle scienze umane) si pongono in continuità con i tradizionali corsi di ordinamento. Ad essi si affiancano il nuovissimo liceo musicale e coreutico e i percorsi artistici che, da oltre quaranta, si riducono a sei, con un orario settimanale di 34 ore al biennio iniziale e di 35 ore nei tre anni successivi. Sempre sul versante dei licei si segnala il debutto di due nuovi percorsi opzionali senza il latino (Liceo scientifico, opzione scienze applicate e Liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale), nei quali confluiscono alcune delle più apprezzate sperimentazioni degli ultimi 15-20 anni. Il riordino supera così l'enorme frammentazione degli indirizzi ordinari e sperimentali (oltre 500). Tra le novità, lo studio per cinque anni di una lingua straniera in tutti i licei, di una seconda lingua straniera nell'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane e di 3 lingue straniere nel liceo linguistico.

Gli istituti tecnici sono riordinati e rafforzati dalla riforma con una nuova identità fondata sull'asse scientifico-tecnologico, che ne esalta il ruolo come scuole dell'innovazione permanente. La frammentazione dei percorsi (204 corsi, comprese le sperimentazioni) è superata con l'individuazione di 2 grandi settori e 11 indirizzi. Il profilo educativo generale e i profili specifici sono configurati in modo da rispondere efficacemente alle richieste del mondo del lavoro, anche delle libere professioni. Tra le novità, la centralità del laboratorio nel processo di apprendimento e lo sviluppo di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti applicativi.

Gli Istituti professionali acquisiscono una nuova identità, fondata sulla cultura delle filiere economiche e produttive di rilevanza nazionale che caratterizzano i 2 settori fondamentali, Servizi e Industria e Artigianato. I nuovi istituti professionali hanno un ordinamento molto flessibile per interagire con i sistemi produttivi territoriali e rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni in una dimensione "glocal", aperta all'innovazione permanente.

Per potenziare le competenze linguistiche degli studenti di licei e istituti tecnici è previsto l'insegnamento di una materia curricolare in una lingua straniera tra quelle previste dal percorso di studi (CLIL, *Content and Language Integrated Learning*).

LICEI

Il percorso liceale punta a fornire allo studente:

"gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro" (Regolamento n. 89 del 15 marzo 2010, art. 2, comma 2).

Il liceo dura cinque anni. Si articola in due bienni e in un quinto anno al termine del quale si sostiene l'esame di Stato, propedeutico al proseguimento degli studi nell'Istruzione superiore universitaria e non universitaria.

Sono previsti sei percorsi, alcuni dei quali si articolano in indirizzi (il liceo arti-

stico ne ha sei), oppure prevedono un'opzione, cioè un piano di studi diverso rispetto a quello principale:

1. Liceo artistico

- *Al secondo biennio sono previsti 6 indirizzi:*
- *Arti figurative*
- *Architettura e ambiente*
- *Design*
- *Audiovisivo e multimediale*
- *Grafica*
- *Scenografia*

2. Liceo classico

3. Liceo linguistico

4. Liceo musicale e coreutico

Sezioni Musicale e Coreutica

5. Liceo scientifico

Opzione scienze applicate

6. Liceo delle scienze umane

Opzione economico-sociale

Normativa essenziale di riferimento

Le norme principali attualmente in vigore sono:

- Legge 53/03: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale;
- Decreto Legislativo n. 226/05, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- D.P.R. n. 89/10, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;
- Decreto interministeriale n. 211/10, Indicazioni nazionali;
- Decreto articolazione cattedre (art. 13 comma 10 lett. b): non ancora emanato;
- Decreto CLIL (art. 10 comma 6): non ancora emanato;
- Decreto indicatori valutazione e autovalutazione (art. 13 comma 10 lett. c): non ancora emanato;
- Regolamento di cui all'art. 3 comma 2: non ancora emanato;
- Il DPR 20 agosto 2012, n. 175 disciplina le Indicazioni didattiche nel secondo ciclo;
- DPR 175 - Intesa IRC 2012: Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (20.8.2012, in vigore dal 31/10/2012) e circolare MIUR 2989 del 6/11/2012.

ISTITUTI TECNICI

Il Regolamento dell'istruzione tecnica così ne definisce l'identità:

“L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di caratteristiche scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore” (Regolamento n. 88 del 15 marzo 2010, art. 2, comma 1).

Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e si articolano in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale si sostiene l'esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione tecnica propedeutico al proseguimento degli studi nell'Istruzione superiore universitaria e non universitaria.

Gli Istituti tecnici si ripartiscono in due settori:

a. Settore Economico

1. Amministrazione, Finanza e marketing

Articolazioni:

- *Relazioni internazionali per il marketing*
- *Sistemi informativi aziendali*

2. Turismo

b. Settore Tecnologico

1. Meccanica, mecatronica ed energia

Articolazioni:

- *Meccanica e mecatronica*
Opzioni: Tecnologie dell'occhiale
Tecnologie delle materie plastiche
- *Energia*

2. Trasporti e logistica

Articolazioni:

- *Costruzione del mezzo*
Opzioni: Costruzioni aeronautiche
Costruzioni navali
- *Conduzione del mezzo*
Opzioni: Conduzione del mezzo aereo
Conduzione del mezzo navale
Conduzione di apparati e impianti marittimi

- *Logistica*

3. Elettronica ed elettrotecnica

Articolazioni:

- *Elettronica*
- *Elettrotecnica*
- *Automazione*

4. Informatica e telecomunicazioni
Articolazioni:
 - *Informatica*
 - *Telecomunicazioni*
5. Grafica e comunicazione
Opzioni: Tecnologie cartarie
6. Chimica, Materiali e Biotecnologie
Articolazioni:
 - *Chimica e materiali*
Opzioni: Tecnologie del cuoio
 - *Biotecnologie ambientali*
 - *Biotecnologie sanitarie*
7. Sistema moda
Articolazioni:
 - *Tessile, abbigliamento e moda*
 - *Calzature e moda*
8. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Articolazioni:
 - *Produzioni e trasformazioni*
 - *Gestione dell'ambiente e del territorio*
 - *Viticultura ed enologia*
Specializzazione: Enotecnico (VI anno)
9. Costruzioni, Ambiente e Territorio
Articolazioni:
 - *Costruzione, ambiente e territorio*
Opzioni: Tecnologie del legno nelle costruzioni
 - *Geotecnico*

Normativa essenziale di riferimento

Le norme principali attualmente in vigore sono:

- Legge 53/03: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale;
- Decreto Legislativo n. 226/05, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- Legge n. 40/07 art. 13, Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
- D.P.R. n. 88/10, Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti tecnici;
- Direttiva n. 57/10, Linee guida biennio;
- Direttiva n. 4/12, Linee guida triennio;
- Direttiva n. 69/12, Linee guida opzioni;
- Decreto interministeriale 24 aprile 2012 Opzioni triennio;
- Decreto articolazione cattedre (art. 8 comma 2 lett. a): non ancora emanato;
- Decreto CLIL (art. 8 comma 4 lett. b): non ancora emanato;

- Decreto indicatori valutazione e autovalutazione (art. 8 comma 4 lett. c): non ancora emanato;
- Decreto ripartizione ore presenza triennio ITP (art. 8 comma 4 lett. d): non ancora emanato;
- Il DPR 20 agosto 2012, n. 175 disciplina le Indicazioni didattiche nel secondo ciclo;
- DPR 175 - Intesa IRC 2012: Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (20.8.2012, in vigore dal 31/10/2012) e circolare MIUR 2989 del 6/11/2012.

ISTITUTI PROFESSIONALI

Nel Regolamento dell'istruzione professionale si legge:

“L'identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica” (Regolamento n. 87 del 15 marzo 2010, art. 2, comma 1).

Hanno la durata di cinque anni e sono articolati in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale si sostiene l'esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione professionale utile anche alla continuazione degli studi nell'Istruzione superiore universitaria e non universitaria.

Gli istituti professionali si ripartiscono in due settori:

a. Settore industria e artigianato

1. Manutenzione e assistenza tecnica.

*Opzioni: Apparat, Impianti e Servizi tecnici industriali e civili
Manutenzione dei mezzi di trasporto*

2. Produzioni industriali e artigianali

Articolazioni:

• *Industria*

*Opzioni: Arredi e forniture d'interni
Produzioni audiovisive*

• *Artigianato*

*Opzioni: Produzioni artigianali del territorio
Produzioni tessili - sartoriali*

b. Settore dei servizi

1. Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

*Opzioni: Gestione risorse forestali e montane
Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio*

2. Servizi socio-sanitari

Articolazioni:

• *Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico*

• *Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico*

3. Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera

Articolazioni:

- *Enogastronomia*
Opzioni: *Prodotti dolciari artigianali e industriali*
 - *Servizi di sala e di vendita*
 - *Accoglienza turistica*
4. Indirizzo servizi commerciali
Opzioni: *Promozione commerciale pubblicitaria*

Normativa essenziale di riferimento

Le norme principali attualmente in vigore sono:

- Legge 53/03: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale;
- Decreto Legislativo n. 226/05, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- Legge n. 40/07 art. 13, Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
- D.P.R. n. 87/10, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali;
- Direttiva n. 65/10, Linee guida biennio;
- Direttiva n. 5/12, Linee guida triennio;
- Direttiva n. 70/12, Linee guida opzioni;
- Decreto interministeriale 24 aprile 2012, Opzioni triennio;
- Decreto articolazione cattedre (art. 8 comma 4 lett. a): non ancora emanato;
- Decreto indicatori valutazione e autovalutazione (art. 8 comma 4 lett. b): non ancora emanato;
- Decreto ripartizione ore compresenza triennio ITP (art. 8 comma 4 lett. c): non ancora emanato;
- Il DPR 20 agosto 2012, n. 175 disciplina le Indicazioni didattiche nel secondo ciclo;
- DPR 175 - Intesa IRC 2012: Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (20.8.2012, in vigore dal 31/10/2012) e circolare MIUR 2989 del 6/11/2012.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

Il Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011, che ha recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011, afferma che, a partire dall'anno 2011/2012, i percorsi formativi triennali di IeFP sono a regime. Cessa quindi la sperimentazione dei percorsi ed inizia la messa a regime dell'ordinamento che prevede, a riforma completa, oltre ai percorsi formativi triennali anche quelli quadriennali.

Cenni storici

La Formazione Professionale ricade, in base alla Costituzione, sotto la competenza legislativa e amministrativa delle Regioni. Con l'emanazione della legge quadro 845/78 tutta la formazione professionale, compresa quella iniziale, era stata ricondotta all'interno delle politiche attive del lavoro.

Le successive riforme che si sono dispiegate dal 1999 in poi hanno prodotto un nuovo scenario per la Formazione Professionale Iniziale (FPI), sviluppando e potenziando anche la formazione del cittadino accanto a quella professionizzante.

Una prima iniziativa legislativa dava vita all'*innalzamento dell'obbligo di istruzione* da 8 a 10 anni (Legge 9/1999) e all'avvio dell'*obbligo di frequenza di attività formative* fino al compimento del 18° anno di età, assolvibile in percorsi anche integrati di istruzione e formazione nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, nell'esercizio dell'apprendistato (Legge 144/1999).

La legge 53/03, successivamente, ha introdotto in forma sperimentale i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, destinati ai giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che portano al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo.

L'elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni (Legge n. 296/2006) aveva formalmente abolito questa opportunità, pur avendone autorizzata la prosecuzione fino alla messa a regime del nuovo ordinamento. A regime, inoltre, le strutture formative accreditate dal Ministero della Pubblica Istruzione (i CFP) avrebbero potuto realizzare percorsi e progetti per prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo. I percorsi e progetti dovevano, in ogni caso, rispettare gli obiettivi di apprendimento specificati nel Regolamento ministeriale del 22/8/2007.

Un successivo provvedimento, la Legge 133 del 2008, ha previsto l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi sperimentali triennali di Istruzione e Formazione Professionale, in coerenza della "equivalenza formativa" di tutti i percorsi del secondo ciclo.

Allo stato attuale i giovani sono tenuti ad assolvere il diritto – dovere all'istruzione e alla formazione almeno fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età, titolo professionalizzante che si consegue presso le "istituzioni formative" accreditate dalle Regioni, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dal Capo III del D. Lgs. n. 226/05. Tale opportunità si colloca all'interno del secondo ciclo che, oggi, risulta composto dal (sotto)sistema dell'Istruzione Secondaria Superiore, articolato in Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali e dal (sotto)sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale, di competenza delle Regioni, nel quale i giovani possono assolvere l'obbligo di istruzione fino al 16° anno di età e il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione fino al 18° anno di età.

Mentre cessa la sperimentazione dei percorsi formativi triennali restano ancora da attuare pienamente: il 4° anno (oggi attivo solo in alcune Regioni), l'anno che si conclude con l'esame di Stato (in sperimentazione solo nella Regione Lombardia e in avvio nelle Province Autonome di Trento e Bolzano), la spendibilità del diploma professionale ai fini del passaggio all'Istruzione Tecnica Superiore, la formazione nell'istituto dell'apprendistato, profondamente rinnovato.

Elementi di ordinamento

Identità dei percorsi di leFP

Il percorso di Istruzione e Formazione Professionale è orientato a:

«favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana» (articolo 1 comma 1 Legge 53/2003) come elemento centrale del processo educativo-formativo, si caratterizza per l'incontro altamente personalizzato con conoscenze e abilità integrate per aree di competenza ed è connotato, dentro un quadro generale di arricchimento e innalzamento della cultura di base e delle abilità cognitive, tecniche e pratiche, dall'obiettivo di promuovere livelli graduati ma continui di consapevolezza, responsabilità e autonomia personale, professionale e relazionale in grado di corrispondere alle esigenze dei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.

Qualifica professionale

Gli adolescenti che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado possono assolvere al diritto - dovere di istruzione e formazione mediante l'iscrizione ad un percorso formativo di durata triennale finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La frequenza permette di assolvere anche all'obbligo di istruzione.

Diploma professionale

I giovani che hanno conseguito una qualifica professionale, al termine di un percorso triennale, possono accedere – al momento solo in alcune Regioni – ad un quarto anno finalizzato al conseguimento di un diploma professionale.

Il diploma di tecnico professionale consente la prosecuzione nel 5° anno dell'Istruzione Secondaria Superiore o, in prospettiva, nell'anno che si conclude con l'esame di Stato della leFP.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La normativa prevede che i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età possono assolvere l'obbligo di istruzione anche *tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale* (art. 3, comma 1 del D.L. 14 settembre 2011, n. 167)

Le modalità sono definite da istruzioni date dal MIUR di concerto con il MLPS.

Le "aree professionali" relative alle figure nazionali di riferimento

La Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 ha adottato la *"Classificazione per aree professionali dell'offerta del sistema di leFP"*.

Le aree professionali sono individuate a partire dalla classificazione delle aree Economico Professionali elaborata sulla base della traduzione italiana delle nomenclature statistiche internazionali rispettivamente della classificazione delle attività economiche (NACE-ATECO) e della classificazione delle professioni (ISCO-CP/NUP). Obiettivo della classificazione è di costituire un riferimento referenziato al mondo economico e del lavoro per il sistema della leFP e, potenzialmente, per l'intera offerta della formazione professionale secondaria e superiore.

Le 22 figure triennali, con i relativi indirizzi, e le 21 figure quadriennali sono aggregate in sette aree professionali:

Repertorio nazionale dell'offerta di leFP

Alla luce della normativa nazionale ed europea, il Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011, che ha recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011:

- stabilisce la *messa a regime* dei percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale;
- istituisce il *Repertorio nazionale dell'offerta di leFP* per la sua spendibilità nazionale ed europea;
- definisce gli *standard minimi formativi* relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico - sociali ed economiche tenendo conto del Profilo educativo, culturale e professionale (D. Lgs. 226/05) e dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007);
- adotta i *modelli* degli attestati della qualifica e del diploma professionale;
- definisce le modalità per l'*attestazione intermedia* delle competenze acquisite dagli studenti che interrompono i percorsi formativi.

• Qualifiche professionali

1. Operatore dell'abbigliamento
2. Operatore delle calzature
3. Operatore delle produzioni chimiche
4. Operatore edile
5. Operatore elettrico
6. Operatore elettronico
7. Operatore grafico
 - *Indirizzo 1: stampa e allestimento*
 - *Indirizzo 2: multimedia*
8. Operatore di impianti termoidraulici
9. Operatore delle lavorazioni artistiche
10. Operatore del legno
11. Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
12. Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
 - *Indirizzo 1: Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici dei veicoli*
 - *Indirizzo 2: Riparazioni di carrozzeria*
13. Operatore meccanico
14. Operatore del benessere:
 - *Indirizzo 1: Acconciatura*
 - *Indirizzo 2: Estetica*
15. Operatore della ristorazione
 - *Indirizzo 1: Preparazione pasti*
 - *Indirizzo 2: Servizi di sala e bar*
16. Operatore ai servizi di promozione e di accoglienza
 - *Indirizzo 1: strutture ricettive*
 - *Indirizzo 2: Servizi del turismo*

17. Operatore amministrativo
 18. Operatore ai servizi di vendita
 19. Operatore dei sistemi dei servizi logistici
 20. Operatore della trasformazione agroalimentare
 21. Operatore agricolo:
 - *Indirizzo 1: allevamento animali*
 - *Indirizzo 2: Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole*
 - *Indirizzo 3: Silvicultura e salvaguardia dell'ambiente*
 22. Operatore del mare e delle acque interne
- **Diplomi professionali**
 1. Tecnico edile
 2. Tecnico elettrico
 3. Tecnico elettronico
 4. Tecnico grafico
 5. Tecnico delle lavorazioni artistiche
 6. Tecnico del legno
 7. Tecnico riparatore di veicoli a motore
 8. Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati
 9. Tecnico per l'automazione industriale
 10. Tecnico dei trattamenti estetici
 11. Tecnico dei servizi di sala e bar
 12. Tecnico dei servizi di impresa
 13. Tecnico commerciale delle vendite
 14. Tecnico agricolo
 15. Tecnico dei servizi di animazione turistico - sportiva e del tempo libero
 16. Tecnico dell'abbigliamento
 17. Tecnico dell'acconciatura
 18. Tecnico di cucina
 19. Tecnico di impianti termici
 20. Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
 21. Tecnico della trasformazione agroalimentare

La Tabella riportata mette in evidenza le **correlazioni tra l'offerta di Istruzione e Formazione Tecnica e Professionale e le aree economiche professionali, le filiere produttive, le aree tecnologiche/ambiti degli ITS ed i cluster tecnologici.**

La tabella è costruita a partire dalle aree economico professionali, adottate per la referenziazione dell'offerta formativa al mondo del lavoro. Ciò consente la messa in trasparenza del livello di prossimità di ciascun percorso, senza con ciò rappresentare un vincolo per le scelte individuali. La tabella individua inoltre, anche ai fini dell'orientamento dei giovani, delle imprese e dei decisori politici, le possibili correlazioni, a legislazione vigente, tra l'offerta di Istruzione e Formazione Tecnica e Professionale e le aree economiche professionali, le filiere produttive, le aree tecnologiche/ambiti degli ITS ed i cluster tecnologici.

Legenda:**Aree economico professionali**

referenziazione statistica, realizzata a partire dai codici delle attività economiche (classificazione ATECO) e della Nomenclatura delle Unità Professionali. Già adottata per la referenziazione al mondo del lavoro della IeFP (Accordo in sede di Conferenza Unificata 27 luglio 2011), dei profili nazionali degli ITS (decreto interministeriale MIUR-MLPS del 7 settembre 2011) e dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in corso di revisione.

Filiere produttive

insieme delle attività interrelate che si articolano lungo la catena del valore di un prodotto/servizio - comprende tutte le attività che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di quel prodotto/servizio. Può comprendere, altresì, la rete delle attività professionali direttamente o indirettamente connessa alla filiera produttiva. Le filiere sono state individuate sulla base di analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico e costituiscono un quadro di riferimento generale, senza vincoli definitori stringenti, per costruire e articolare l'offerta formativa sul territorio.

Cluster tecnologici

aggregazioni organizzate di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell'innovazione, articolate in più aggregazioni pubblico-private, compresi i Distretti Tecnologici già esistenti, presenti su diversi ambiti territoriali. I Cluster tecnologici sono desunti dall'Avviso del MIUR del 12 luglio 2012.

Aree tecnologiche ed ambiti

riferimento delle figure nazionali dei percorsi degli ITS, definiti dal decreto interministeriale MIUR-MLPS del 7 settembre 2011, in attuazione del Capo II del DPCM del 25 gennaio 2008. Aree tecnologiche: 1. Efficienza energetica; 2. Mobilità sostenibile; 3. Nuove tecnologie della vita; 4. Nuove tecnologie per il made in Italy; 5. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; 6. Tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

Filiere formative

insieme dei percorsi che costituiscono l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale:

- Figure nazionali di riferimento degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), riferiti alle aree tecnologiche ed agli ambiti definiti dal D.I. del 7 settembre 2011;
- Indirizzi di Istruzione Tecnica e Istruzione Professionale;
- Figure nazionali di riferimento delle Qualifiche Professionali (triennali), e dei Diplomi professionali (quadriennali) del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

I Certificati di specializzazione tecnica superiore (IFTS), pur se parte integrante dell'offerta di Istruzione e Formazione Tecnica e Professionale, non sono stati inseriti nella tabella in quanto in fase di riordino.

Sistema di Istruzione e Formazione in Italia

Are economiche e professionali	Filiere produttive	Cluster tecnologici	Ambiti delle aree tecnologiche	Figure ITS	Indirizzi Istituti Tecnici	Indirizzi Istituti Professionali	Diplomi di IeFP	Qualifiche di IeFP
1. Agro-alimentare	Fiera agribusiness	AgriFood	4.1 - Sistema agro-alimentare	<p>4.1.1. Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali</p> <p>4.1.2. Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali</p> <p>4.1.3. Tecnico superiore per la gestione dell'ambiente nel sistema agro-alimentare</p>	<p>AGRICOLA, AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (Produzioni e trasformazioni; Viticoltura ed enologia; Gestione dell'ambiente e del territorio)</p>	<p>SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE</p>	<p>Tecnico della trasformazione agroalimentare</p> <p>Operatore agricolo (Allevamento animali; Coltivazioni arboree; Silvicultura e salvaguardia dell'ambiente)</p>	<p>Operatore della trasformazione agroalimentare</p> <p>Operatore agricolo (Allevamento animali; Coltivazioni arboree; Silvicultura e salvaguardia dell'ambiente)</p>
		Chimica verde						
2. Manifattura e artigianato	Fiera sanità	Scienze della Vita	<p>3.1 - Biotecnologie industriali e ambientali</p> <p>3.2 - Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali</p>	<p>3.1.1. Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica</p> <p>3.1.2. Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica</p> <p>3.2.1. Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi</p>	<p>CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (Chimica e materiali; Biotecnologie sanitarie; Biotecnologie ambientali)</p>	<p>PRODIZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI</p>	<p>Operatore delle produzioni chimiche</p>	<p>Operatore delle produzioni chimiche</p>
		Fabbrica intelligente						
3. Meccanica, impianti e costruzioni	Fiera sistema moda	Fabbrica intelligente	4.4 - Sistema moda	<p>4.4.1. Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda</p> <p>4.4.2. Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore tessile - abbigliamento - moda</p> <p>4.4.3. Tecnico superiore di processo e prodotto per la nobilitazione degli articoli tessili - abbigliamento - moda</p> <p>4.4.4. Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore calzature - moda</p>	<p>SISTEMA MODA (Tessile, abbigliamento e moda, Calzature e moda)</p>	<p>Operatore dell'abbigliamento</p>	<p>Operatore dell'abbigliamento</p>	<p>Operatore delle calzature</p>

2. Manifattura e artigianato	Filiera costruzioni e abitare	Tecnologie per gli ambienti di vita	4.2 – Sistema casa	4.2.1. Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (Geotecnica)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	Tecnico delle lavorazioni artistiche	Operatore delle lavorazioni artistiche
			5.2 – Conservazione, riqualificazione e messa in sicurezza di edifici e luoghi di interesse culturale	4.2.2. Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore arredamento			Tecnico del legno	Operatore del legno
3. Meccanica, impianti e costruzioni	Filiera meccanica – packaging – mezzi di trasporto – metallurgia e siderurgia	Fabbrica intelligente	4.3 – Sistema meccanica	5.2.1. Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico	MECCANICA, MECCATRONICA (Meccanica e mecatronica, Energia)		Tecnico riparatore dei veicoli a motore	Operatore meccanico
			4.3.1. Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici	4.3.2. Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi mecatronici			Tecnico per l'automazione industriale	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (Riparazioni parti e sistemi meccanici e elettronici del veicolo; Riparazioni di carrozzeria)
Filiera energia	Energia	Energia	1.1 - Approvvigionamento e generazione di energia	1.1.1. Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti	ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (Elettrotecnica, Elettronica, Automazione)		Tecnico elettrico	Operatore elettrico
			1.2 - Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico	1.2.1. Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici			Tecnico di impianti termici	Operatore di impianti termoidraulici
				1.2.2. Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile				

(segue)

Sistema di Istruzione e Formazione in Italia

(segue)

4. Cultura, informazione e tecnologie informatiche e sport	Filiera turismo beni culturali	Tecnologie per Smart Communities	5.1 – Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale	5.1.1. Tecnico superiore per la valorizzazione delle risorse culturali, delle produzioni tipiche e della filiera turistica 5.1.2. Tecnico superiore per la comunicazione e la valorizzazione di luoghi e territori con l'utilizzo di nuove tecnologie 5.1.3. Tecnico superiore per la produzione/produzione di atleti/artisti	TURISMO	SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA (Enogastronomia: Servizi di sala e vendita, Accoglienza turistica)	Tecnico di cucina sala e bar Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	Operatore della relazione (Preparazione pasti; Servizi di sala e bar) Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica (Strutture ricettive, Servizi del turismo)
6. Turismo e sport	Filiera Ict mediatico/ audiovisivo	II	6.1 – Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software	6.1.1. Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software	GRAFICA E COMUNICAZIONE	PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	Tecnico grafico	Operatore grafico (Stampa e allestimento; Multimedia)
			6.2 – Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza	6.2.1. Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza				
5. Servizi commerciali, trasporti e logistica	Filiera trasporti e logistica	Tecnologie per Smart Communities Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marittima Aerospazio	2.1 – Mobilità delle persone e delle merci	2.1.1. Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci	TRASPORTI E LOGISTICA (Condizione del mezzo; Logistica)			Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
			2.3 – Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche	2.3.1. Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche				
	Filiera meccanica – packaging – mezzi di trasporto – metallurgia e siderurgia	Fabbrica intelligente	2.2 – Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture	2.2.1. Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture				

5. Servizi commerciali, trasporti e logistica	TRASVERSALE	TRASVERSALE	4.5 – Servizi alle imprese	4.5.1. Tecnico superiore per il marketing e l'implementazione delle imprese 4.5.2. Tecnico superiore per la sostenibilità dei prodotti (design e packaging)	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (Relazioni internazionali per il marketing; Sistemi informativi aziendali)	SERVIZI COMMERCIALI	Tecnico commerciale delle vendite	Operatore amministrativo segretariale
							Tecnico dei servizi di impresa	Operatore ai servizi di vendita
7. Servizi alla persona	Filtera sanitaria	II	II	II	II	SERVIZI SOCIO SANITARI	Tecnico di trattamenti estetici Tecnico dell'accoglienza	Operatore del benessere

Normativa essenziale di riferimento

- Le norme principali attualmente in vigore sono:
- Legge 53/03: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale;
 - Decreto Legislativo n. 226/05, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
 - Legge n. 40/07 art. 13, Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
 - Accordo Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009, Definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di leFP;
 - Decreto Ministeriale 15 giugno 2010 Recepimento Accordo Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010;
 - Decreto Ministeriale n. 4/11, Linee Guida organici raccordi tra Istituti Professionali e leFP (Intesa 16 dicembre 2010);
 - Accordo Conferenza unificata 27 luglio 2011, Definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di leFP;
 - Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, Recepimento Accordo Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, Passaggio nuovo ordinamento percorsi leFP;
 - Accordo Conferenza Stato-Regioni 19 gennaio 2012, Integrazione repertorio qualifiche leFP;
 - Articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
 - Schema di decreto recante linee guida in materia di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale a norma dell'articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (26.09.2012);
 - DPR 175 - Intesa IRC 2012: Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (20.8.2012, in vigore dal 31/10/2012) e circolare MIUR 2989 del 6/11/2012.

4. Istruzione superiore universitaria e non universitaria

ISTRUZIONE SUPERIORE UNIVERSITARIA

Il diploma di Istruzione Secondaria Superiore costituisce titolo per l'accesso all'*Istruzione superiore universitaria* (Università, Politecnici, Istituti universitari), agli *Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica* (Conservatori e Accademie), alle Scuole Superiori per *Mediatori linguistici*.

I percorsi universitari prevedono una **Laurea** (di durata triennale) e la possibilità di proseguire gli studi per ulteriori 2 anni in percorsi di **Laurea magistrale**.

Sono attivi anche corsi di laurea di durata quinquennale (come Giurisprudenza) o di durata ancora più lunga (medicina e chirurgia).

Il **dottorato di ricerca** dura dai 3 ai 4 anni e l'ammissione è subordinata al possesso della laurea specialistica e al superamento di un concorso per titoli ed esami. Il percorso di formazione è finalizzato all'apprendimento della metodologia della ricerca scientifica a livello avanzato in uno specifico ambito ed è richiesta la reazione di una tesi finale che dimostri non solo il dominio scientifico di quanto si è indagato ma che presenti un livello avanzato di originalità e di qualità.

Il **Diploma di specializzazione** corrisponde ai corsi di studio *post lauream* specialistica volti a fornire agli studenti adeguate conoscenze, capacità e competenze, per determinate aree professionali afferenti alle specialità mediche, alla formazione degli insegnanti di scuola secondaria, alle professioni legali.

La durata del corso è di 2 anni e la frequenza, obbligatoria, prevede, oltre alle lezioni, moduli didattici, stage o tirocini.

Le università possono attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i **Master universitari di primo e di secondo livello**.

Le università, anche attraverso convenzioni con Enti e Soggetti esterni, organizzano ed attivano **corsi di perfezionamento** scientifico e di alta formazione permanente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza e non un titolo accademico.

I titoli acquisiti mediante tale percorso possono comunque essere spesi nell'ambito della frequenza di master universitari di primo e di secondo livello.

ISTRUZIONE SUPERIORE NON UNIVERSITARIA

Istruzione Tecnica Superiore (ITS)

Il diploma di Istruzione Secondaria Superiore costituisce titolo per l'accesso a percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e finalizzati al conseguimento di un diploma di *tecnico superiore*, valido su tutto il territorio nazionale ed equivalente al IV livello della classificazione ISCED (classificazione internazionale standard dell'educazione).

I percorsi sono collocati all'interno delle seguenti aree tecnologiche:

- efficienza energetica;
- mobilità sostenibile;
- nuove tecnologie della vita;
- nuove tecnologie per il *made in Italy*;
- tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La normativa nazionale prevede che le Regioni possono costituire gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), purché programmati nei piani di intervento territoriali di durata triennale e predisposti «con priorità per aree e settori del proprio territorio nelle

quali siano individuate particolari esigenze connesse all'innovazione tecnologica e alla ricerca».

La denominazione di "Istituto Tecnico Superiore", con l'indicazione del settore di riferimento è attribuita alle strutture organizzate come "Fondazione di partecipazione".

I percorsi hanno la durata di 4 semestri, per un totale di 1800/2000 ore; l'attività di tirocinio formativo e stage aziendale non può essere inferiore al 30% del monte ore totale; almeno il 50% dei docenti deve provenire dal mondo del lavoro con esperienza specifica di almeno 5 anni.

I soggetti fondatori degli ITS, secondo lo standard organizzativo minimo, sono:

- un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, appartenente all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella Provincia sede della Fondazione, che abbia nel proprio Piano dell'offerta formativa un indirizzo di studio riferibile all'ambito settoriale per cui si candida;
- un ente di Formazione Professionale, accreditato dalla Regione per l'ambito della formazione superiore, ubicato nella provincia sede della Fondazione;
- un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore;
- un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;
- un Ente locale (Comune, Provincia, città metropolitana, comunità montana).

Gli ITS sul territorio

I dati riportati nella cartina indicano il numero degli ITS costituiti nelle Regioni.

Il numero totale di ITS è 62

(dal sito Indire - novembre 2012)



Gli ITS sul territorio

Il numero totale di ITS costituiti nelle Regioni è 62 (dicembre 2012).

Abruzzo (n° 3 ITS)

- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanica - ITIS "Leonardo da Vinci" - Lanciano (CH)
- Efficienza energetica - ITI "D'Aosta" - L'Aquila
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema alimentare - IIS "Alessandrini - Marino" - Teramo

Calabria (n° 3 ITS)

- Mobilità sostenibile - ITIS "M. Milano" - Polistena (RC)
- Efficienza Energetica - ITIS "A. Monaco" - Cosenza (CS)
- Efficienza Energetica - ITIS "Panella" - Reggio Calabria

Campania (n° 3 ITS)

- Mobilità sostenibile - Trasporto marittimo - ITIS "G. Marconi" - Torre Annunziata (NA)
- Mobilità sostenibile - Trasporti ferroviari - IT aeronautico Paritario Fondazione Villaggio dei Ragazzi "Don Salvatore D'Angelo" - Maddaloni (CE)

- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/Turismo - IPSSCT "G. Fortunato" - Napoli

Emilia Romagna (n° 7 ITS)

- Mobilità sostenibile - IIS "G. Marconi" - Piacenza
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanica e materiali - ITIS "Fermo Corni" - Modena
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanica - mecatronica - ITIS "Leopoldo Nobili" - Reggio Emilia
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanica - automazione industriale - IIS "Aldini Valeriani Sirani" - Bologna
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema agroalimentare - ISS "Galilei - Bocchialini - Solari" - San Secondo Parmense (PR)
- Tecnologie della informazione e della comunicazione - ITS "Blaise Pascal" - Cesena (FC)
- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali /Turismo - IIS "G.B. Aleotti" - Ferrara

Friuli Venezia Giulia (n° 2 ITS)

- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanica/aeronautica - IIS "Malignani" - Udine
- Tecnologie della informazione e della comunicazione - ITI "Kennedy" - Pordenone

Lazio (n° 7 ITS)

- Tecnologie della informazione e della comunicazione - IIS "Via della Vasca Navale" - Roma
- Mobilità sostenibile - Mobilità delle persone e delle merci - IIS "Caboto" - Gaeta
- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/Turismo - IIS "Via Domizia Lucilla" - Roma
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema alimentare - ITIS "Pietro Canonica" - Vetralla (VT)
- Nuove tecnologie della vita - IIS "Largo Brodolini snc." - Pomezia (RM)
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema alimentare - IPSAA "San Benedetto" - Borgo Piave (LT)
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Servizi alle Imprese - ITAS Paritario "Rousseau" - Viterbo

Liguria (n° 4 ITS)

- Mobilità sostenibile - Trasporti marittimi - Pesca - Accademia della Marina Mercantile - ITN "San Giorgio" - Genova
- Tecnologie della informazione e della comunicazione - IPSIA "Odero" - Genova
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Navalmeccanico - IIS "G. Capellini/N. Sauro" - La Spezia
- Efficienza Energetica - IIS "Ferraris/Pancaldo" - Savona

Lombardia (n° 7 ITS)

- Tecnologie della informazione e della comunicazione - Istituto Paritario Pavoniano "Artigianelli" - Milano
- Mobilità sostenibile - mobilità delle persone e delle merci - IIS "Andrea Ponti" - Gallarate (VA)
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema moda - IP Paritario "Maddalena di Canossa" - Brescia
- Nuove Tecnologie della vita - ITIS "G. Natta" - Bergamo
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema casa - ITIS "Cardano" - Pavia
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Servizi alle imprese - ITCG paritario "Einaudi" - Grumello del Monte (BG)
- Nuove Tecnologie per il made in Italy - Sistema agroalimentare - IPAA "G. dell'Amore" - Vertemate con Minoprio (CO)

Marche (n° 3 ITS)

- Efficienza energetica - Meccanica, meccatronica ed energia - ITIS "A. Merloni" - Fabriano (AN)
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanica/Servizi alle imprese - ITI "Mattei" - Recanati (MC)
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema moda/calzature - ITI "Montani" - Fermo

Molise (n° 1 ITS)

- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema alimentare - IIS "Pertini" - Campobasso

Piemonte (n° 3 ITS)

- Mobilità sostenibile - Innovazione aerospazio - ITIS "Grassi" - Torino
- Tecnologie della informazione e della comunicazione - ITIS "Pininfarina" - Torino
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema moda - ITIS "Sella" - Biella

Puglia (n° 3 ITS)

- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanica/meccatronica - ITIS "G. Marconi" - Bari
- Mobilità sostenibile - Aerospazio - ITIS "E. Fermi" - Francavilla Fontana (BR)
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema alimentare, IIS "B. Caramia - F. Gigante" - Locorotondo (BA)

Sardegna (n° 1 ITS)

- Efficienza energetica - IPIA "E. Amaldi" - Macomer (NU)

Sicilia (n° 5 ITS)

- Efficienza energetica - IIS "E. Majorana" - Piazza Armerina (EN)
- Tecnologie innovative per i beni culturali/Turismo - IIS "F. Juvara" - Siracusa
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema alimentare - IIS "Antonello" - Messina
- Tecnologie innovative per i beni culturali/Turismo - ITI "Euclide" - Caltagirone (CT)
- Mobilità sostenibile - Catania

Toscana (n° 3 ITS)

- Efficienza energetica - ITIS "T. Sarrocchi" - Siena
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema moda - IIS "B. Russel/I. Newton" - Scandicci (FI)
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanica - IIS "E. Mattei - E. Solvay" - Rosignano Marittimo (LI)

Umbria (n° 1 ITS)

- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanica meccatronica - ITI "Volta" - Piscille (PG)

Veneto (n° 6 ITS)

- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema moda/calzature - IIS "Ruzza Pendola" - Padova
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanica - ITIS "A. Rossi" - Vicenza
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema alimentare e vitivinicolo - ITAS "Cerletti" - Conegliano (TV)
- Nuove tecnologie per i beni culturali/Turismo - IPSSARCT "E. Cornaro" - Jesolo (VE)
- Efficienza energetica - risparmio energetico - bioedilizia - ITG "Belzoni Boaga" - Padova
- Mobilità sostenibile - logistica, sistemi e mobilità delle persone e delle merci - IPSIA "Giorgi" - Verona

La Provincia Autonoma di Trento ha avviato nel 2006 e messo a regime l'esperienza di Alta Formazione Professionale finalizzata alla formazione di Tecnici superiori. Tale sistema ha una specifica identità e modello gestionale, progettuale, formativo. Ai sensi del Decreto MIUR del 7 settembre 2011, art. 8, il diploma di tecnico superiore in esito all'Alta Formazione Professionale è equiparato a quello rilasciato dall'Istruzione Tecnica Superiore.

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)²⁹

Il diploma di Istruzione Secondaria Superiore o un diploma professionale di tecnico (D. Lgs. 226/05, art. 20, c. 1, lettera c) nonché l'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali permette l'accesso ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), progettati e gestiti da soggetti associati e finalizzati a conseguire un *certificato di specializzazione tecnica superiore*. I percorsi sono da intendersi quali *specializzazione* dei percorsi di leFP (Capo III del D. Lggs. 17 ottobre 2005, n. 226) e dell'istruzione tecnica e professionale (Decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e 88 del 15 marzo 2010).

Al fine di facilitare il riconoscimento a livello territoriale, nazionale e comunitario da parte del mondo del lavoro delle competenze acquisite i percorsi di IFTS adottano, come sistema comune di referenziazione, la classificazione delle attività economiche ATECO, la classificazione delle professioni ISTAT 2011 e i criteri di descrizione e referenziazione delle competenze di cui al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF).

I corsi hanno una durata variabile dalle 800 alle 1000 ore, organizzati in due semestri. L'attività di tirocinio formativo e stage aziendale non può essere inferiore al 30% del monte ore totale.

I progetti sono gestiti congiuntamente almeno da:

- un istituto scolastico superiore;
- un ente / Centro di Formazione Professionale;
- un'università degli studi;
- imprese o associazioni di imprese.

I certificati di specializzazione tecnica superiore costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi.

Le specializzazioni IFTS, sulla base di quanto stabilito il 20 dicembre 2012, sono:

- **Ambito manifattura e artigianato:**
 - *Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy*
- **Meccanica impianti e costruzioni**
 - *Tecniche di disegno e progettazione industriale*
 - *Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo*
 - *Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica*

²⁹ Note tratte dallo Schema di Decreto approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 20 dicembre 2012.

- *Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali*
- *Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali*
- *Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente*
- *Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici*
- **Edilizia**³⁰
 - *Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile*
 - *Tecniche innovative per l'edilizia*
- **Cultura, informazione e tecnologie informatiche**
 - *Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi*
 - *Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche*
 - *Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC*
 - *Tecniche per la progettazione e la gestione di database*
 - *Tecniche di informatica medica*
 - *Tecniche di produzione multimediale*
 - *Tecniche di allestimento scenico*
- **Servizi commerciali**
 - *Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria*
- **Turismo e sport**
 - *Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica*
 - *Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità e d eventi del territorio.*

FORMAZIONE NELL'ISTITUTO DELL'APPRENDISTATO

Nuovo apprendistato³¹

1. Che cos'è

Apprendistato: lavoro e formazione in un unico contratto

Per i giovani è un contratto di lavoro per imparare a svolgere ruoli aziendali e per conseguire un titolo di studio.

Le imprese sono agevolate da incentivi contributivi e previdenziali, formazione mirata di figure professionali.

- *Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale*

Da 15 a 25 anni.

Contratto di assunzione e conseguimento di qualifica o diploma professionale, con certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

³⁰ Area economico professionale accorpata nell'area professionale meccanica.

³¹ Note tratte dal sito dedicato www.nuovoapprendistato.gov.it

- *Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*
Da 18 a 29 anni.
Contratto di assunzione e conseguimento di qualifica professionale nell'ambiente di lavoro.
- *Apprendistato di alta formazione e ricerca*
Da 18 a 29 anni.
Contratto di assunzione e conseguimento di un titolo tra:
 - diploma di scuola superiore;
 - titolo universitario e alta formazione (anche dottorato di ricerca);
 - specializzazione tecnica;
 - praticantato e accesso alle professioni regolate da Ordini.

2. Come funziona

Il contratto si applica seguendo le disposizioni di ciascuna Regione a partire dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Dura da 6 mesi a 3 anni, fatta eccezione per il diploma quadriennale regionale (4 anni) e per particolari profili artigiani (5 anni).

Il datore di lavoro deve garantire condizioni lavorative, tipologia di formazione e qualifica prevista per l'apprendista.

Vantaggi per l'impresa

- sgravi contributivi
- finanziamento della formazione con i Fondi Paritetici Interprofessionali
- formazione di figure professionali specifiche

Tutele per il giovane lavoratore

- piano formativo e presenza di tutor
- garanzia durata minima della prestazione
- coperture assicurative.

3. Per saperne di più

Apprendistato e titoli di studio

Oggi l'apprendistato ti consente anche di conseguire titoli di studio: è una grande novità, frutto delle ultime riforme. Durante il contratto di apprendistato, la formazione viene svolta presso una scuola secondaria o un'università, nel quadro di un progetto unitario che valorizza l'esperienza di lavoro come fonte di acquisizione di conoscenze e competenze anche nella prospettiva dell'acquisizione di titoli di studio.

Si tratta degli stessi titoli che possono essere conseguiti anche all'interno del sistema educativo, nei percorsi a tempo pieno, ovvero: attestato di operatore professionale (qualifica), diploma professionale, diploma di scuola secondaria di II grado, specializzazione IFTS, certificato dell'istruzione tecnica superiore, laurea, laurea magistrale, master di I e/o di II livello, dottorato di ricerca.

Scopri di seguito quali titoli puoi acquisire attraverso un'esperienza integrata di formazione e lavoro nelle due tipologie di apprendistato:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.

Le due tabelle che seguono sono utili a fornire una prima informazione sulle due tipologie di contratto di apprendistato che consentono di conseguire titoli di studio.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Età	Si rivolge ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni di età.
Finalità	Assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione; Acquisizione di una qualifica professionale (22 figure di operatori); Acquisizione di un diploma professionale (21 figure di tecnici). Le Regioni possono declinare le diverse figure professionali sulla base dei fabbisogni territoriali.
Durata	Legata alla qualifica o al diploma da conseguire: <ul style="list-style-type: none"> • Non superiore ai 3 anni per la qualifica; • Non superiore ai 4 anni per il diploma quadriennale regionale.
Formazione	Spetta alle Regioni specificare diplomi e qualifiche che vorranno attuare nel proprio territorio (tra quelle definite nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale), specificare il relativo monte ore di formazione e rinviare alla contrattazione collettiva la definizione dell'ulteriore quota "aziendale" di formazione e delle rispettive modalità di attuazione.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

Età	Si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età. A partire dal diciassettesimo anno di età per i soggetti in possesso di una qualifica professionale.
Finalità	Diploma di istruzione secondaria superiore; Titoli di studio universitari; Titoli di alta formazione (dottorati e diplomi percorsi di specializzazione, I.T.S. e I.F.T.S.); Attività di ricerca; Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Durata	La durata dei contratti viene definita dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative. In assenza di regolamentazione regionale sono possibili intese ad hoc tra enti di formazione e imprese.
Formazione	La formazione è rimessa alle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative.

4. Una mini-guida

Per il giovane

Che cos'è l'Apprendistato

L'apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo; è finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica direttamente all'interno di un'impresa.

Si chiama “contratto formativo” perché si caratterizza per l'alternanza di momenti lavorativi e momenti di formazione che si svolgono in impresa o all'esterno, presso strutture formative specializzate. Il datore di lavoro assume l'obbligo di garantire una formazione professionale all'apprendista e di versargli un corrispettivo per l'attività lavorativa svolta.

L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato: solo al termine di un periodo formativo della durata generalmente di tre anni, le parti – l'impresa e il giovane – decidono se interrompere il rapporto o proseguirlo.

Oggi l'apprendistato è cambiato, è “nuovo”: consente di imparare un mestiere, ma anche di diventare un tecnico specializzato o di avviarti alla carriera di quadro o manager aziendale.

Se poi devi ancora completare gli studi, l'apprendistato può essere una strada per coniugare studio e lavoro.

Chi può diventare apprendista? Per quale tipologia di apprendistato?

Se hai un'età compresa fra i 15 e i 29 anni puoi essere assunto come apprendista in un'impresa privata di qualunque settore.

Il contratto di apprendistato è distinto in tipologie, con finalità e requisiti di ingresso diversi:

- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: si rivolge ai giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni. Per i minorenni, consente di completare l'obbligo di istruzione e di assolvere il diritto-dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni di età; per i maggiorenni può essere una possibilità per acquisire almeno un titolo di studio con riconoscimento nazionale. Infatti, questa tipologia di apprendistato permette di conseguire una qualifica di operatore professionale dopo tre anni e/o un diploma professionale al termine del quarto anno;
- contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: si rivolge ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni. Possono accedere a questa tipologia di apprendistato anche i diciassettenni, se hanno già assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione conseguendo un titolo di qualifica o di diploma. L'apprendistato professionalizzante consente di acquisire una qualificazione professionale, come prevista dai contratti collettivi di lavoro, e di maturare competenze di base, trasversali oltre che tecnico-professionali;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca: si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 (o 17, se in possesso di qualifica professionale) ed i 29 anni compiuti; questa tipologia di contratto ha diverse finalità:
 - può essere un'opzione per conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore, una certificazione tecnica superiore, oppure titoli universitari e di

alta formazione, come la Laurea triennale o magistrale, il master di I e II livello, il dottorato di ricerca;

- può favorire l’inserimento in impresa per i giovani che saranno impegnati nelle aree dedicate alla ricerca;
- può essere una modalità per espletare il praticantato nelle professioni ordinarie che hanno regolamentato questa possibilità.

Quanto dura l’apprendistato

L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, con un primo periodo di formazione che ha durata variabile in relazione alla tipologia:

- il contratto di apprendistato per il conseguimento di una qualifica professionale ha una durata di tre anni; quello per il diploma professionale dura quattro anni;
- il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere generalmente ha una durata di tre anni; per le professioni artigianali individuate dalla contrattazione collettiva è possibile che la durata dell’apprendistato arrivi fino a 5 anni;
- la durata del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa alle Regioni e/o alle intese con le istituzioni scolastiche, formative o universitarie che rilasciano il titolo di studio. Generalmente tale durata non è inferiore a quella prevista per i corsi di studio a tempo pieno, mentre può essere superiore. Ad esempio, il titolo di master di I o II livello può essere conseguito attraverso 1 o 2 anni di apprendistato.

Le durate precedentemente indicate vanno sempre intese come limite massimo; a seconda della qualifica o del titolo di studio da conseguire, delle esperienze professionali già maturate o dei precedenti percorsi formativi, l’impresa può determinare una durata inferiore per il periodo formativo di apprendistato.

Qual è la formazione per apprendisti?

Il percorso di formazione in Apprendistato si svolge sia all’interno dell’impresa, sia all’esterno.

La formazione interna viene realizzata sulla base di un piano formativo individuale, definito dall’impresa e allegato al contratto di assunzione, che costituisce il progetto formativo di riferimento. Il piano identifica gli obiettivi che devono essere conseguiti al termine dell’apprendistato, grazie alla guida del tutor o del referente aziendale. Questi è un lavoratore esperto, in grado di “accompagnare” il giovane nel percorso di inserimento in azienda e nell’acquisizione delle competenze necessarie.

La formazione esterna consente di conseguire una parte degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale, grazie all’apporto di strutture formative specializzate. Tali strutture formative possono essere centri di formazione accreditati dalle Regioni o altre agenzie formative scelte dalle imprese. Per gli “apprendistati” collegati ai titoli di studio, possono essere Scuole o Università.

La durata della formazione in Apprendistato dipende dalla tipologia di contratto:

- per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale i percorsi formativi prevedono un’attività di formazione, interna o esterna all’a-

- zienda, strutturata secondo le regolamentazioni regionali, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue;
- per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, le ore di formazione di base e trasversale previste, affidate alla regolamentazione regionale, sono 120 per l'intero triennio formativo. Il totale delle ore e la loro distribuzione dovrà tenere conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La formazione tecnico-professionale è invece disciplinata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
 - per il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca la regolamentazione e la durata della formazione sono rimessi a singoli accordi regionali con le Università e le parti sociali, anche in relazione al titolo di studio da conseguire.

Quanto guadagna un apprendista

La remunerazione dell'apprendista è stabilita dai contratti collettivi dei diversi settori, con riferimento alla tipologia di contratto di apprendistato, alla qualifica da conseguire, al livello di inquadramento.

Generalmente si basa su una retribuzione che aumenta progressivamente fino a raggiungere il salario di un lavoratore qualificato. La retribuzione dipende anche dal livello di inquadramento dell'apprendista, che non può essere inferiore di più di due livelli rispetto a quello previsto per i lavoratori che svolgono la stessa mansione.

L'apprendista gode di un trattamento fiscale di favore, con aliquota ridotta.

L'apprendista ha diritto alla copertura assistenziale in caso di malattia e di maternità, usufruisce di assicurazione contro le malattie e l'invalidità, gode di piena copertura previdenziale; inoltre, in caso di crisi aziendale, può usufruire degli ammortizzatori sociali (cassa di integrazione e mobilità in deroga) al pari degli altri lavoratori.

Quali tutele sono riconosciute agli apprendisti?

Il Testo Unico per l'Apprendistato elenca le tutele che sono riconosciute agli apprendisti al pari di tutti gli altri lavoratori, ossia:

- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia;
- maternità;
- assegno per il nucleo familiare.

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono sempre coperti economicamente in caso di malattia dall'INPS, durante il periodo di formazione, indipendentemente dalle specifiche regole stabilite dai contratti collettivi.

Sotto il profilo previdenziale, trovano applicazione anche per gli apprendisti le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatorie, ovvero si estendono loro l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la malattia, l'invalidità e vecchiaia, la maternità, nonché il diritto all'assegno familiare. Inoltre, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, secondo quanto disposto dai contratti collettivi, è prevista la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato.

Gli apprendisti sono esclusi dal godimento degli ammortizzatori sociali ordinari (trattamenti ordinari di integrazione salariale, indennità di disoccupazione e di mobilità), ma, al ricorrere dei relativi e necessari presupposti, possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga disciplinati dalla normativa anticrisi.

Cosa succede alla fine del contratto

Il periodo formativo dell'apprendistato si conclude al raggiungimento dell'obiettivo, che può essere la qualificazione professionale prevista o il titolo di studio, a seconda della tipologia di contratto. A quel punto si apre un periodo denominato "periodo di recesso" – di durata più o meno ampia, secondo le previsioni della contrattazione collettiva – durante il quale il rapporto di lavoro può essere interrotto tanto dall'impresa che dal giovane. Se non interviene una esplicita disdetta del contratto, il rapporto di lavoro prosegue diventando un contratto a tempo indeterminato.

Generalmente, gli apprendisti che arrivano al termine dell'apprendistato, vengono trasformati in dipendenti con contratto a tempo indeterminato nella stessa impresa.

Al termine dell'apprendistato, anche in caso di interruzione anticipata, il giovane ha diritto ad una attestazione del periodo trascorso in azienda, della formazione svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

A chi mi devo rivolgere

Per saperne di più sul Nuovo Apprendistato puoi seguire una o più delle strade seguenti:

- rivolgiti ai servizi per l'impiego della tua città, ai centri di orientamento e di informazione che spesso operano anche all'interno delle Scuole o delle Università, agli sportelli delle agenzie di lavoro anche interinali o a quelli dell'Informagiovani;
- contatta direttamente le aziende che ti interessano, proponendo una tua candidatura.

Per le aziende

Quali imprese possono assumere apprendisti? Quanti apprendisti si possono assumere?

Possono stipulare contratti di apprendistato tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività. Per i soggetti pubblici, si è in attesa di regolamentazione delle modalità di attuazione del Nuovo Apprendistato.

Il numero degli apprendisti che un'impresa può assumere dipende dalla tipologia di impresa e dal numero di lavoratori dipendenti presenti:

- Per le imprese non artigiane valgono i seguenti limiti:
 - da zero a 2 lavoratori qualificati, potranno essere assunti fino a 3 apprendisti;
 - da 3 lavoratori in su, potrà assumersi un numero di apprendisti pari a quello dei dipendenti qualificati e specializzati in forza all'impresa;
- Per le imprese artigiane rimangono in vigore i limiti fissati dalla legge 443 del 1985.

A far data dal 1° gennaio 2013, presso i datori di lavoro che occupano almeno

10 lavoratori il rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate e qualificate potrà arrivare a 3 a 2.

L'assunzione di nuovi apprendisti risulta, inoltre, subordinata per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti all'aver mantenuto in servizio nell'arco dei 36 mesi precedenti la nuova assunzione almeno il 50% degli apprendisti assunti (fino al 18 luglio 2015 la percentuale risulta ridotta al 30%).

Chi può essere assunto in apprendistato?

Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età compresa tra 15 e 29 anni (fino al giorno precedente al compimento dei 30 anni di età), con alcune differenze nelle tipologie utilizzabili:

- giovani dai 15 ai 17 anni: possono essere assunti solo con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- giovani dai 18 ai 25 anni: possono essere assunti con tutte le tipologie di apprendistato;
- giovani dai 26 ai 29 anni: possono essere assunti solo con contratto di apprendistato professionalizzante o in apprendistato di alta formazione e ricerca.

ATTENZIONE: la nuova disciplina prevede la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità **senza limiti di età**, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

Come stipulare un contratto di apprendistato?

Come per ogni altro rapporto di lavoro, il datore di lavoro che assume un apprendista deve stipulare e sottoscrivere il contratto di lavoro; è obbligatoria la forma scritta.

Per l'assunzione di un apprendista non è richiesta alcuna autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro né l'iscrizione in apposite liste del collocamento.

Quindi deve essere inviata la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'impiego di appartenenza, entro il giorno precedente all'avvio dello stesso. Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la comunicazione telematica preventiva di assunzione, inviando entro le 24 ore del giorno precedente all'assunzione il modello UNIFICATO LAV al Centro per l'Impiego competente attraverso i servizi informatici messi a disposizione secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma. Oltre all'anagrafica dell'azienda e dell'apprendista, con la rispettiva qualifica e profilo, nella comunicazione di assunzione va indicato il tutor aziendale secondo il modello in uso presso la Regione di riferimento.

A seguito dell'assunzione dell'apprendista, il datore di lavoro deve definire il piano formativo individuale dell'apprendista entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

ATTENZIONE: l'assunzione in apprendistato di giovani minori di 18 anni deve essere preceduta da visita medica preventiva per valutare l'idoneità al lavoro. Per l'effettuazione delle visite mediche il datore di lavoro dovrà rivolgersi:

- a. al Medico Competente incaricato dall'Azienda stessa nel caso in cui il minore venga occupato in attività per le quali esiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08;

- b. al medico del Servizio Sanitario Nazionale se il minore viene occupato in attività per le quali non esiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria (lavorazioni non a rischio).

Qual è la formazione che si deve fornire agli apprendisti?

Il percorso di formazione in apprendistato si svolge sia all'interno dell'impresa, sia all'esterno, sotto la responsabilità esclusiva dell'impresa o condivisa con altri soggetti a seconda della tipologia di contratto.

Sulla base di quanto previsto dal piano formativo individuale, l'impresa organizza il percorso di formazione tenendo conto delle indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva e in relazione alla tipologia di contratto:

- per il contratto di **apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale** i percorsi formativi prevedono un'attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata secondo le regolamentazioni regionali, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue;
- per il contratto di **apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere**, le ore di formazione di base e trasversale previste, affidate alla regolamentazione regionale, sono 120 per l'intero triennio formativo. Il totale delle ore e la loro distribuzione dovrà tenere conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La formazione tecnico-professionale è invece disciplinata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed è rimessa alla progettazione da parte delle imprese;
- per il contratto di **apprendistato di alta formazione e di ricerca** la regolamentazione e la durata della formazione sono rimessi a singoli accordi regionali con le Università e le parti sociali, anche in relazione al titolo di studio da conseguire.

La formazione interna viene realizzata sulla base di un piano, che costituisce il progetto formativo di riferimento. Il piano identifica gli obiettivi che devono essere conseguiti al termine dell'apprendistato, grazie alla guida del tutor o del referente aziendale. Questi è un lavoratore esperto, in grado di "accompagnare" il giovane nel percorso di inserimento in azienda e nell'acquisizione delle competenze necessarie.

La formazione esterna consente di conseguire una parte degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale, grazie all'apporto di strutture formative specializzate. Tali strutture formative possono essere centri di formazione accreditati dalle Regioni o altre agenzie formative scelte dalle imprese. Per gli "apprendistati" collegati ai titoli di studio, possono essere Scuole o Università.

Le imprese che operano su più Regioni possono applicare per i propri apprendisti la disciplina regionale relativa alla sede legale dell'impresa.

Quali sono i benefici economici del contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato dà la possibilità all'azienda di assumere e formare le nuove professionalità ad un costo del lavoro vantaggioso. Infatti, la remunerazione prevista per gli apprendisti è ridotta: la legge dà la possibilità di inquadrare l'apprendista fino a due livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavo-

ratore già qualificato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.

Inoltre, le imprese che assumono apprendisti possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, secondo le specifiche che seguono:

- aziende fino a 9 dipendenti:
 - dal 1° al 12° mese: 1,50% +5,84% c/apprendista;
 - dal 13° al 24° mese: 3,00% +5,84% c/apprendista;
 - oltre il 24° mese: 10,00% +5,84% c/apprendista.

A decorre dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, la legge 183/2011 riconosce uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto.

- aziende oltre 9 dipendenti: per tutto il periodo di apprendistato: 10% +5,84% c/apprendista.

Per l'assunzione di apprendisti in mobilità, infine, le imprese possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, pari al 10% del salario per 18 mesi di contratto e in aggiunta ricevono un incentivo pari al 50% dell'indennità di mobilità, se percepita dal lavoratore, per un periodo di 12 mesi (24 se il lavoratore ha più di 50 anni).

Quali sono gli obblighi per le imprese?

Per poter beneficiare delle agevolazioni contributive previste per il rapporto di apprendistato il datore di lavoro deve garantire all'apprendista la formazione prevista nel piano formativo individuale e la presenza di un tutor o referente aziendale.

Il tutor o referente aziendale è la persona che ha il compito di seguire l'apprendista, accompagnandolo nel suo inserimento in azienda e guidandolo nel percorso di crescita professionale.

In caso di mancata erogazione della formazione, il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. La totale assenza della formazione può inoltre determinare la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Cosa accade al termine del contratto di apprendistato

Una volta completato il percorso di formazione sia il datore di lavoro che l'apprendista possono decidere di chiudere il rapporto di lavoro durante il periodo detto di "recesso", che è regolamentato nella sua durata dalla contrattazione collettiva. È necessario che venga inviata una comunicazione scritta e che siano rispettati i tempi dovuti per il preavviso dai singoli contratti collettivi. Non è obbligatorio inviare alcuna giustificazione per l'interruzione del rapporto di lavoro.

Durante il periodo formativo del rapporto di apprendistato – una volta superato il periodo di prova – l'interruzione del contratto è possibile, invece, solo nel caso di giusta causa o giustificato motivo.

5. Formazione per gli adulti

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e la Legge 53/03, l'espressione "*Sistema di formazione professionale*" è riferibile solo alla parte superiore rispetto alla Formazione Professionale Iniziale (FPI), ovvero alla *Formazione Professionale Continua* con cui finisce per coincidere e alle modalità formative in atto per la popolazione adulta.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La Formazione Professionale Continua (FPC) è un'attività formativa destinata alla popolazione attiva con l'obiettivo di assicurare che le conoscenze e le competenze professionali siano continuamente aggiornate e riqualificate in connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo.

La Formazione Professionale Continua (FPC) costituisce una componente di un più vasto sistema di formazione permanente, all'interno del quale la caratteristica distintiva proviene dalla sua finalità, destinata essenzialmente alla riqualificazione collegata ai processi produttivi.

L'obiettivo di questi interventi normativi è quello di ampliare sia l'offerta di formazione continua da parte delle imprese, sia la partecipazione dei lavoratori a questo tipo di attività.

In Italia un vero e proprio sistema di formazione continua ha cominciato a prendere forma con l'emanazione della legge 236/93. Fino ad allora gli interventi di formazione continua erano finanziati e gestiti direttamente dalle singole aziende, che li destinavano per lo più all'aggiornamento professionale dei propri quadri, intermedi e superiori. La legge 236/93 ha voluto rispondere invece all'esigenza di una riqualificazione continua di tutta la forza lavoro, a garanzia sia dell'aggiornamento continuo dei processi produttivi, sia della manutenzione e del miglioramento dei livelli di professionalità ed occupabilità dei lavoratori stessi. Pertanto ha preso corpo, con i finanziamenti del Ministero del Lavoro, un'attività programmata dalle Regioni, che integra e rafforza, in una prospettiva di sistema, le iniziative condotte autonomamente dalle imprese.

Con la legge 53/2000 gli interventi a favore dei lavoratori occupati sono stati ampliati, con il riconoscimento del diritto alla formazione durante tutto l'arco della vita. Vengono introdotti i congedi formativi ed i *voucher* individuali per svolgere attività formative, anche non immediatamente collegate al processo produttivo.

Infine, con la legge 388/2000 la programmazione e l'organizzazione delle iniziative di formazione continua sono state portate più vicino al sistema produttivo, con la costituzione dei *Fondi Paritetici Interprofessionali*, organismi gestiti dalle Parti Sociali, ai quali le aziende possono versare direttamente lo 0,30% della retribuzione dei lavoratori normalmente versato allo Stato. I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Pos-

sono essere istituiti Fondi Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato. Gli Accordi interconfederali possono prevedere l'istituzione di Fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione per la formazione dei dirigenti.

Attualmente esistono vari Fondi paritetici interprofessionali, ai quali aderiscono circa 460.000 aziende, per un organico complessivo di quasi 6 milioni di lavoratori; si tratta in pratica di quasi la metà delle imprese che hanno lavoratori dipendenti. Una delle novità più interessanti degli ultimi anni, nel campo della Formazione Professionale Permanente e Continua, riguarda la creazione di cataloghi di offerta formativa, in grado di porre al centro del sistema di offerta le scelte dei lavoratori. Infatti i lavoratori (per la formazione continua) o più in generale i cittadini (per la formazione permanente) ricevono dei voucher formativi, ovvero dei "buoni" che permettono di disporre di un finanziamento pubblico per accedere ai corsi approvati dalla Regione e disponibili nei cataloghi della formazione individuale continua. L'elenco dei fondi interprofessionali, presentati nel sito www.isfol.it nella sezione Formazione e Apprendimento/Formazione degli adulti sono i seguenti:

2001

1. Fondo Artigianato Formazione (2001)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: Confartigianato (Confederazione Generale dell'Artigianato e delle Imprese), CNA (Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Casartigiani (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani), CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e UIL (Unione Italiana del Lavoro).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 31 ottobre 2001.

2002

2. Fon.Coop (2002)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane), CCI (Confederazione Cooperative Italiane), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e UIL (Unione Italiana del Lavoro).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 10 maggio 2002.

3. For.Te (2002)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle PMI), Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e UIL (Unione Italiana del Lavoro).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 31 ottobre 2002.

4. Fondimpresa (2002)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: Confindustria (Confederazione Generale dell'Industria Italiana), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), UIL (Unione Italiana del Lavoro).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 28 novembre 2002.

2003

5. Fondo Formazione PMI (2003)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: Confapi (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e UIL (Unione Italiana del Lavoro).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 21 gennaio 2003.

6. Fon.Ter (2003)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: Confesercenti (Confederazione Italiana Esercenti Commercio, Turismo e Servizi), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e UIL (Unione Italiana del Lavoro).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 24 febbraio 2003.

7. Fondir (2003)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle PMI), ABI (Associazione Bancaria Italiana), ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), Fendac (Federazione Nazionale dirigenti e quadri del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato), Federdirigenticredito (Federazione Nazionale personale area direttivo del credito), Sinfub (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale del Credito, Finanza e Assicurazioni) e Fidia (Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 6 marzo 2003.

8. Fondo Dirigenti PMI (2003)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: Confapi (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria), Federmanager (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 10 giugno 2003.

9. Fondoprofessionisti (2003)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: Consilp-Confprofessioni (Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Professioni), Confedertecnica (Confederazione Sindacati Nazionali Libere Professioni Tecniche), CIPA (Confederazione Italiana Professionisti e Artisti), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e UIL (Unione Italiana del Lavoro).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 7 novembre 2003.

2005

10. Fond.E.R. (2005)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), UIL (Unione Italiana del Lavoro).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 1 settembre 2005.

2006

11. Fon.Ar.Com. (2006)

Costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da C.I.F.A. (Confederazione Italiana Federazioni Autonome) e CONF.S.A.L. (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori)

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal MLPS con D.M. del 6 marzo 2006.

2007

12. Fondazienda (2007)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: Conferziario (Confederazione nazionale del terziario e della piccola impresa), CIU (Confederazione Italiana Union-quadri), Conflavoratori (Confederazione Italiana Lavoratori). Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 28 febbraio 2007.

13. For.Agri (2007)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: Confagricoltura (Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana), Coldiretti (Confederazione Nazionale Coldiretti), CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), UIL (Unione Italiana del Lavoro) e Confederdia (Confederazione Italiana Dirigenti, Quadri e Impiegati dell'Agricoltura).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 28 febbraio 2007.

2008

14. Fondo Banche Assicurazioni (2008)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: ABI (Associazione Bancaria Italiana), ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e UIL (Unione Italiana del Lavoro).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 16 aprile 2008.

15. FormaAzienda (2008)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: CONF.S.A.L. (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori) e SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA (Confederazione Nazionale Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 31 ottobre 2008.

2009

16. Fonditalia (2009)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da FEDERTEZIARIO - CLAAI (Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro autonomo e della Piccola Impresa industriale, Commerciale ed Artigiana), UGL (Unione Generale del Lavoro).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 12 febbraio 2009.

2010

17. Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali (2010)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: CONF SERVIZI – Asstra, Federambiente Federutility (Confederazione Nazionale dei Servizi), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e UIL (Unione Italiana del Lavoro).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 15 settembre 2010.

18. Fo.In.Coop. (2010)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) e CONF.S.A.L. (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 9 dicembre 2010.

2011

19. Fon.Agri (2011)

È stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da: FAGRI (Filiere Agricola Italiana) e CONF.S.A.L. (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 16 marzo 2011.

2012

20. Fondolavoro (2012)

Il fondo è stato costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato da UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori), UGL (Unione Generale del lavoro).

Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal Ministro del Lavoro con decreto del 21 marzo 2012.

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ³²

L'educazione degli adulti è un ambito disciplinare delle Scienze dell'Educazione definito sul piano teorico-scientifico come:

- a) un campo di pratica sociale (M. Knowles, 1997);
- b) un processo educativo post-scolastico o comunque al di fuori dei sistemi di istruzione formale (P. Jarvis, 2001);
- c) un processo di "apprendimento significativo" che mette in relazione nuove conoscenze ed esperienze con quelle già possedute dagli individui (D. Kolb, 1984).

L'educazione degli adulti (eda) è un insieme complesso di opportunità educative e formative formali – nei sistemi di Istruzione e di Formazione Professionale – non formali ed informali negli ambiti della fruizione culturale, del lavoro e della vita associativa attraverso cui la persona adulta apprende, in relazione anche ai propri bisogni affettivi, intellettuali, cognitivi o spirituali.

In generale affinché l'apprendimento dell'adulto risulti maggiormente efficace occorre che esistano una serie di condizioni. Tra queste:

- a) l'adozione di un ruolo attivo nel processo di apprendimento;
 - b) la responsabilizzazione rispetto ai risultati;
 - c) l'esperienza precedente come protagonista dei processi di apprendimento.
- Conseguentemente la progettazione formativa e le forme di erogazione didat-

³² Il tema della "Educazione degli adulti", insieme a quello riportato nella voce seguente "Formazione permanente" sono in fase di revisione ed aggiornamento, soprattutto alla luce dei recenti provvedimenti assunti in sede di Conferenza il 20 dicembre 2012 che mirano ad individuare e validare gli apprendimenti non formali e informali e definire standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

tica devono essere orientate alle esigenze e alle situazioni specifiche del soggetto adulto per la costruzione di percorsi formativi personalizzati.

Storicamente il campo disciplinare e di pratiche legate all'*eda* si colloca nel periodo industriale con il riconoscimento delle 150 ore di congedi retribuiti per motivi di studio per i lavoratori, sancito come diritto con il contratto dei metalmeccanici.

Tradizionalmente è sempre esistita nel sistema di istruzione e di formazione un'offerta mirata agli adulti espressa con i corsi serali istituiti presso gli istituti secondari superiori per l'acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale. La Legge 53/2000 che ha istituito il congedo di formazione si muove in quest'ottica così da favorire il rientro in formazione per recuperare il *deficit* di istruzione di base o facilitare la riconversione professionale; la legge riconosce altresì il diritto del lavoratore-cittadino al proprio sviluppo personale e quindi l'utilizzo del congedo anche per una formazione orientata a soddisfare i propri interessi personali.

L'ambito disciplinare dell'*eda* si è evoluto: da una visione compensativa delle iniziative formative rivolte al recupero scolastico o produttivo-manageriale, una formazione legata esclusivamente alle esigenze di qualificazione e riqualificazione al lavoro, ad un'idea di formazione orientata allo sviluppo personale per l'acquisizione di competenze e di repertori culturali utili a fronteggiare i cambiamenti nel lavoro e nella vita sociale.

Nel vasto panorama delle organizzazioni che offrono formazione rivolta agli adulti, è significativo annoverare l'ambito del Terzo settore o privato sociale: le Università popolari o della Terza età, le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) e l'UNLA (Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo); nel sistema dell'istruzione i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti-CPIA (con la confluenza in questi dei CTP e dei corsi serali³³); nel sistema della Formazione Professionale i Centri di Formazione Professionale e gli Enti di formazione accreditati.

Nel contempo altre organizzazioni del Terzo settore statutariamente orientate alla cultura, all'ambiente, all'assistenza, alla cooperazione hanno Centri di formazione per i propri associati e quindi erogano formazione e coinvolgono tanti cittadini come soci e come fruitori. L'apporto del Terzo settore o del privato sociale è rilevante nel sostenere la partecipazione degli adulti alle iniziative di educazione

³³ Un primo quadro normativo in tema di Educazione degli adulti viene stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata per riorganizzare e potenziare l'educazione permanente degli adulti del 2 marzo 2000. Con il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2007, applicativo delle disposizioni contenute nel comma 632 dell'art. 1 della legge 296/06 (la Finanziaria 2007), il MPI definisce i criteri per la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali presso le scuole di ogni ordine e grado. Queste parti del sistema educativo lasciano il posto ai Centri provinciali per l'Istruzione degli adulti. A partire dall'art. 64 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha preso avvio un ulteriore piano di riorganizzazione del sistema per l'istruzione degli adulti, prevista nel Piano programmatico e realizzata attraverso un Regolamento, emanato dal MIUR "*Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*". Il 4 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri l'ha approvato, in via definitiva.

permanente e di formazione permanente e contribuisce ad innalzare il livello culturale dei cittadini, al di fuori dei circuiti istituzionali dei percorsi di istruzione e formazione.

FORMAZIONE PERMANENTE

La politica di promozione dell'apprendimento per tutto l'arco della vita (o formazione permanente, anche detta *Lifelong learning*) si basa sulla consapevolezza delle istituzioni che tra i loro compiti vi è anche quello di facilitare l'esercizio del diritto di tutti i cittadini di ogni età, ceto sociale o condizione professionale, di formarsi, apprendere e crescere, sia umanamente che professionalmente, per l'intero arco della vita.

La formazione permanente, infatti, non è intesa solo come apprendimento a fini occupazionali, ma anche personali, civici e sociali, collegandosi ad altri obiettivi fondamentali, quali quelli dell'occupabilità, dell'adattabilità e dalla cittadinanza attiva.

Nell'attuazione delle linee guida tracciate a livello europeo, con il *Programma di apprendimento permanente*, anche l'Italia si sta muovendo verso la creazione di un sistema di formazione permanente e, in particolare, verso il rafforzamento del sistema di offerta formativa rivolta alla popolazione adulta.

A questo obiettivo rispondono, per esempio, gli interventi rivolti a favorire la crescita della *formazione continua* dei lavoratori, la disciplina dei percorsi di *Istruzione e Formazione Tecnica Superiore*, le iniziative in materia di *Educazione permanente* degli adulti, di tipo formale e non formale. Uno strumento molto efficace per la formazione durante tutto l'arco della vita è rappresentato dalla *formazione a domanda individuale*.

Un dispositivo chiave per la trasparenza dell'apprendimento permanente è rappresentato dal "*Libretto formativo del cittadino*", che viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province Autonome, e che risponde all'esigenza di rendere codificabile e riconoscibile l'apprendimento formale, non formale ed informale di ciascun cittadino.

Il *Programma comunitario per l'apprendimento permanente 2007-2013* sostiene la partecipazione ai processi educativi dei cittadini lungo tutto l'arco della vita e contribuisce al conseguimento dell'obiettivo strategico che l'Unione si è posta ancora nel 2000.

Obiettivo del Programma è, in particolare, promuovere all'interno dell'Unione, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. Allo scopo di favorire l'accesso dei cittadini alle opportunità di apprendimento permanente sono stati introdotti anche nuovi strumenti come l'*Individual Learning Account* (ILA), un conto individuale o una carta di credito (anche prepagata) in cui confluiscono risorse pubbliche e private utilizzate per pagare le iniziative di formazione a cui partecipa l'intestatario. L'ILA si configura come uno dei più innovativi strumenti di finanziamento della formazione a domanda individuale.

ORIENTAMENTO

L'orientamento³⁴ consiste nell'aiuto che viene dato da un esperto (orientatore, consigliere) ad un soggetto in crescita perché elabori un progetto di vita e lo effettui progressivamente durante le fasi del suo sviluppo. L'obiettivo finale dell'orientamento consiste in un valido inserimento del soggetto nella società perché realizzando le sue personali finalità contribuisca nello stesso tempo alla promozione del bene comune. Da adulto, poi, nello svolgimento della sua attività professionale, si ispirerà a principi etico-morali e la condurrà da persona professionalmente matura. Per raggiungere tale obiettivo, l'orientamento si serve di conoscenze e di metodi provenienti dalle discipline sociologiche, antropologiche, psicologiche e pedagogiche.

Origine

L'orientamento nella sua fase iniziale veniva praticato nell'ambito della psicologia di consulenza (*counseling*) e tale collocazione non poteva che essere vantaggiosa, poiché la sua finalità era promuovere lo sviluppo delle persone, aiutarle ad effettuare un dinamico adattamento al loro ambiente sociale e provvedere al loro benessere fisico e psichico durante tutta la vita. All'orientamento si sono interessate in sede teorica e operativa anche la psicologia industriale (attualmente, "delle organizzazioni") e la psicologia applicata. Numerosi convegni sull'orientamento durante il XX secolo sono stati gestiti nell'ambito della psicologia applicata.

Gli utenti

Nell'impostazione dell'orientamento da parte di Parsons, all'inizio del XX secolo, venivano prese in considerazione alcune caratteristiche fondamentali del soggetto, in stretto rapporto ai requisiti della possibile occupazione. Tali erano: attitudini, interessi e valori professionali. Le attitudini sono state considerate delle predisposizioni che, se sviluppate, diventano delle abilità mentali. Da decenni viene fatta la distinzione tra abilità verbali, numeriche e spaziali che nell'insieme rappresentano il livello generale attitudinale del soggetto. I tre tipi di abilità sono associati agli indirizzi scolastici e ai settori occupazionali. Il livello e le abilità specifiche possono essere rilevati con adatti strumenti (batterie attitudinali) che predicano in buona misura il rendimento scolastico e professionale. Gli interessi e i valori professionali rappresentano i motivi per cui un soggetto desidera svolgere una professione. I valori in particolare sono delle forze motivanti in quanto i valori specifici sono per la loro natura associati a determinate professioni. Tanto gli interessi quanto i valori sono alla base delle scelte degli indirizzi scolastici e in seguito contribuiscono alla stabilità e alla soddisfazione nella occupazione scelta.

Dimensione informativa

Per una scelta professionale realistica, è necessario offrire al soggetto delle informazioni sulla situazione occupazionale e sulle opportunità formative. Egli deve essere informato sulla progressiva trasformazione del mondo del lavoro per essere flessibile nelle sue preferenze e disponibile alle innovazioni nelle professioni.

³⁴ Testo di Klement Poláček.

Metodologie

Per la rilevazione delle caratteristiche del soggetto e per la gestione del processo di orientamento vengono usati i più svariati procedimenti. Tra i più utilizzati: il colloquio individuale per la raccolta dei dati anamnestici e per definire i bisogni del soggetto. Sono usati poi vari questionari per accertare le fondamentali dimensioni di personalità. Una metodologia piuttosto recente consiste nella stima di competenze da parte del soggetto, nota sotto il nome “bilancio delle competenze”. Si tratta di un procedimento che consiste nella ricostruzione, valorizzazione e validazione di competenze acquisite dall’utente attraverso l’esperienza lavorativa e quelle di vita per farne una risorsa utilizzabile nel mercato del lavoro, formulando e verificando progetti e scelte professionali. Vari questionari sono disponibili poi per la rilevazione della capacità decisionale dei soggetti.

Una metodologia utile accanto agli interventi sistematici dell’orientamento consiste nello “sportello dell’orientamento”, che si configura come un servizio su richiesta di tutti coloro che hanno bisogno di informazioni e di sostegno personale. L’attività dello “sportello” consiste nel colloquio dell’esperto con l’utente, che può ottenere informazioni sui percorsi formativi.

Dimensione formativa

Assume un ruolo centrale nell’orientamento e consente agli utenti di usufruire delle occasioni per sviluppare la personalità nella presa di coscienza di sé e della propria identità in un contesto sociale e poi operare delle scelte nell’ambito della mobilità professionale dovuta alla rapida trasformazione dei settori lavorativi.

Centri di orientamento

Un’attività ordinata ed efficace può essere svolta solo da una struttura stabile con personale competente, quale è un Centro di orientamento (o sede orientativa). La gestione dell’orientamento richiede varie competenze che sono coperte da diverse figure professionali – consigliere dell’orientamento, psicologo, sociologo, pedagogista, informatico, assistente sociale, economista e documentalista – coordinati da un direttore. Il Centro svolge delle attività articolate in accoglienza, in accertamento, in preparazione di profili degli utenti per stabilire con loro un patto formativo, che rappresenta un vincolo morale dalle due parti ed è un presupposto per una efficace crescita personale e professionale.

Orientamento come risposta a nuove situazioni

Dalla storia dell’orientamento emerge con chiarezza come gli eventi storici (le due guerre mondiali, la depressione del ‘29 e il lancio dello Sputnik negli anni ‘50) hanno sollecitato nuove risposte arricchendo la metodologia dell’orientamento e definendo i suoi obiettivi a breve e a lungo termine.

Anche l’attuale situazione della *nuova economia* chiede una adeguata risposta all’orientamento.

Greenhaus (2003, 521) riporta i dati secondo i quali dal 1979 al 1995 negli USA sono stati cancellati 43 milioni di posti di lavoro. La perdita di molti tipi di lavoro, come anche il sorgere di nuovi, ha prodotto “turbolenza” nel contesto occupazionale.

Gli esperti del settore, come riportano Guichard e Huteau (2003, 12), notano che nel futuro le carriere professionali saranno caratterizzate più da un “caos” che da una regolare crescita professionale.

In vista di questa nuova situazione, alcuni autori consigliano ai giovani di acquisire la competenza che permetterà loro di analizzare, ad ogni bivio che dovranno affrontare, gli elementi del sé, le proprie risorse, la struttura dell’ambiente circostante con le opportunità e con le sue incongruenze.

In un mondo in evoluzione molti giovani non potranno elaborare un progetto professionale a lungo termine e dovranno acquisire delle efficaci strategie a breve termine con frequenti adattamenti. I teorici e i consiglieri dell’orientamento dovranno rendersi sensibili alle trasformazioni sociali del momento e dare nuove risposte.

Governo, Regioni ed Enti locali il 20 dicembre 2012, hanno approvato uno schema di Accordo che definisce il sistema nazionale sull’orientamento permanente.

L’accordo prevede che, entro il 30 giugno 2013, siano elaborate:

- una proposta di Linee guida nazionali dell’orientamento;
- una proposta per l’individuazione di standard minimi di servizi e delle competenze professionali degli operatori.

6. In sintesi

SCUOLE E ALUNNI PER ANNO SCOLASTICO E TIPOLOGIA DI SCUOLA: 2009 - 2011 (V.A.)

Scuole in complesso

	Infanzia		Primaria		Secondaria 1°		Secondaria 2°		Totali	
	Scuole	Alunni	Scuole	Alunni	Scuole	Alunni	Scuole	Alunni	Scuole	Alunni
2009/10	24.221	1.680.987	17.845	2.882.146	7.924	1.777.834	6.799	2.680.667	56.789	8.961.634
2010/11	24.260	1.687.840	17.724	2.827.564	7.937	1.787.467	7.017	2.662.951	56.938	8.965.822
2011/12	24.101	1.694.912	17.532	2.817.741	7.930	1.792.379	7.055	2.655.134	56.618	8.960.166

Fonte: CENSIS, Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2012, p. 127

Scuole statali

	Infanzia		Primaria		Secondaria 1°		Secondaria 2°		Totali	
	Scuole	Alunni	Scuole	Alunni	Scuole	Alunni	Scuole	Alunni	Scuole	Alunni
2009/10	13.553	993.226	15.684	2.569.376	7.072	1.668.969	5.108	2.484.713	41.417	7.716.284
2010/11	13.537	1.001.818	16.112	2.626.242	7.071	1.678.024	5.169	2.470.952	41.889	7.776.676
2011/12	13.461	1.013.118	15.376	2.563.987	7.055	1.683.075	5.261	2.469.746	41.153	7.729.926

PARAMETRI SCUOLE CATTOLICHE PARITARIE

	Infanzia	Primaria	Sec. 1° grado	Sec. 2° grado	Totale
Scuole	6.610	1.130	591	621	8.952
Classi / sezioni	18.875	7.341	3.178	3.323	32.717
Alunni	443.095	156.131	67.131	61.530	727.87
Alunno/scuola	67	138,2	113,6	99,1	81,3
Alunni/classe	23,5	21,3	21,1	18,5	22,2
Classi/scuola	2,8	6,5	5,4	5,3	3,6

Fonte: Scuola Cattolica in Italia, XIV Rapporto, 2012, p. 182 (a.s. 2011/2012 - dati provvisori)

ISTRUZIONE TECNICA-PROFESSIONALE E EDUCAZIONE ADULTI: ANNO 2012-2013

Istruzione tecnica 875 mila studenti

Istruzione professionale 545 mila studenti

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 248.006 studenti

- 130.351 all'interno delle strutture formative regionali accreditate
- 117.655 all'interno degli Istituti Professionali di Stato
 - Qualifica professionale triennale: 240.584, di cui
 - 124.155 nelle strutture formative accreditate
 - 116.429 negli istituti professionali di stato
 - Diploma quadriennale professionale: 7.422
 - 6.196 nelle strutture formative accreditate
 - 1.226 negli istituti professionali di stato

Istituti Tecnici Superiori (ITS)

- N. 62 ITS (con 80 corsi attivati)
- Oltre 2 mila studenti effettivamente frequentanti
- 1 di durata triennale: 2800-3000 ore) (Gallarate - VA)

Istruzione degli Adulti e Corsi serali

- 428.625 iscrizioni

Alternanza scuola-lavoro

- 161.000 studenti

Impresa Formativa Simulata

- 7.000 studenti